Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 75 del 24 marzo 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 marzo 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1960

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 luglio 1960, n. 23.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (1° provvedimento).

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione siciliana n.* 28 *del* 9 *luglio* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1959-60, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1959-60, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art. 3.

L'Assessore regionale per il bilancio, è autorizzato a contrarre un prestito, della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni 5, di L. 5.311.237.089 per assicurare la totale copertura finanziaria delle spese autorizzate con l'annessa tabella *B*.

Art. 4.

La spesa autorizzata con l'art. 8 della legge regionale 8 gennaio 1960, n. 4, è ridotta a L. 3.509.600.000 e la relativa ripartizione, per i seguenti capitoli, è variata come appresso:

Cap. n. 619	L.	100.000.000
Cap. n. 793	»	4.000.000
Cap. n. 798	»	5.000.000
Cap. n. 801	»	265.000.000
Cap. n. 812	»	15.000.000
Cap. n. 815	»	71.000.000
Cap. n. 817	»	10.000.000
Cap. n. 876	»	60.000.000
Cap. n. 809	*per*	*memoria*
Cap. n. 810	*per*	*memoria*
Cap. n. 811	*per*	*memoria*

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 58.000.000 per contributi a pareggio dei bilanci dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per gli anni finanziari 1957-1958 e 1959, che si assegna al capitolo n. 677 (rubrica « Demanio »). Veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 6.

La spesa autorizzata con l'art. 28 della legge regionale 8 gennaio 1960, n. 4, è elevata di L. 200.000.000 che si assegnano al capitolo n. 725 (rubrica « Igiene e sanità »). (Veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 7.

Per le finalità previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4. concernente provvidenze per l'industria zolfifera, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-1960, ai sensi del secondo comma dell'art. 44 della legge regionale medesima, la spesa di L. 2.369.351.170, che si assegnano al capitolo n. 755 (rubrica « Industria e commercio »). (Veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 8.

La spesa autorizzata con l'art. 31 della legge regionale 8 gennaio 1960, n. 4, è elevata di L. 100 milioni, che si assegnano al capitolo n. 802 (rubrica « Lavoro, Cooperazione e

Previdenza sociale ») da destinare per le finalità di cui alla lettera *c*) dell'art. 31 della legge regionale medesima. (Veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 9.

La spesa autorizzata con l'art. 34 della legge regionale 8 gennaio 1960, n. 4, è elevata di L. 127 milioni, che si assegnano ai capitoli n. 495, 496, giusta la seguente ripartizione:

Cap. n. 495	L.	125.000.000
Cap. n. 496	»	2.000.000

Art. 10.

La spesa autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 8 gennaio 1960, n. 4, è ridotta di L. 200 milioni.

Art. 11.

Per le somme inscritte per i fini dei capitoli concernenti saldi di spese residue di cui all'annessa tabella *B*), i competenti rami dell'Amministrazione regionale sono autorizzati a provvedere ai relativi pagamenti semprechè dagli atti relativi risulti che trattasi di spese ordinate negli esercizi finanziari anteriori e non impegnate sui competenti capitoli di bilancio.

Art. 12.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B*), si fa fronte con la maggiore entrata risultante dalla tabella *A*).

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ed avrà effetto per l'esercizio finanziario 1959-60.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 luglio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) in aumento:

PARTE ORDINARIA

Entrate effettive

Cap. n. 29. — Imposta generale sull'entrata	L.	2.100.000.000
Cap. n. 37. — Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39 — Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici, ecc.	»	900.000
Cap. n. 45. — Diritti erariali sulle scommesse, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 67. — Diritto d'ingresso ai musei, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 83. — Addizionale 5% alle imposte dirette erariali, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 84. — Importo della sopratassa ettariale sulle riserve di caccia, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 85. — Importo della sopratassa sulle licenze di caccia, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 88. — Diritti e contributi di cui all'art. 4, numeri 2, 3 e 4 della legge 11 aprile 1938, n. 612, da destinare per la protezione degli animali	»	1.500.000
Totale degli aumenti delle entrate effettive	L.	2.414.400.000

PARTE STRAORDINARIA

Movimento di capitali

Cap. n. 153 (modificata la denominazione). — Ammontare dei prestiti da contrarre a termini di legge	L.	5.311.237.089
Totale degli aumenti dell'entrata	L.	7.725.637.089

b) in diminuzione:

PARTE ORDINARIA

Entrate effettive

Cap. n. 6. — Proventi derivanti dalla coltivazione di miniere, ecc.	L.	1.500.000.000
Cap. n. 22. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile, ecc	»	350.000.000
Totale delle diminuzioni delle entrate effettive	L.	1.850.000.000
Aumento netto dell'entrata	L.	5.875.637.089

LANZA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) in aumento:

PARTE ORDINARIA

BILANCIO

Cap. n. 1. — Spese per l'Assemblea regionale	L.	268.500.000
Cap. n. 33. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale in servizio alle ragionerie provinciali dello Stato, ecc.	»	7.000.000

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap. n. 39. — Indennità di carica al Presidente della Regione, ecc.	L.	850.000
Cap. n. 43. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.	»	165.000.000
Cap. n. 45. — Compensi per il lavoro straordinario	»	17.000.000
Cap. n. 46. — Indennità regionali, ecc.	»	46.500.000
Cap. n. 48. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	750.000
Cap. n. 63. — Manifestazioni e celebrazioni pubbliche, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 68. — Contributi e sussidi a riviste e giornali	»	1.500.000

AGRICOLTURA

Cap. n. 88. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.	L.	210.000.000
Cap. n. 89. — Compensi per il lavoro straordinario	»	22.000.000
Cap. n. 90. — Indennità regionali, ecc.	»	78.000.000
Cap. n. 92. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario	»	1.000.000
Cap. n. 93. — Sussidi al personale	»	500.000
Cap. n. 108. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo degli uffici periferici	»	5.000.000

Cap. n. 112. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale degli uffici periferici . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 113. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 129. — Contributi per il trasporto a mezzo ferrovia dei vini siciliani . . . . » 80.000.000

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Cap. n. 144. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. . . L. 112.000.000

Cap. 145. — Compensi per il lavoro straordinario . . . . » 15.000.000

Cap. n. 146. — Indennità regionali, ecc. . » 60.000.000

Cap. n. 152. — Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . » 550.000

Cap. n. 161. — Fondo corrispondente ai due quinti della addizionale 5% ai vari tributi erariali da devolvere, ecc. . . . . » 120.000.000

Cap. n. 168. — Indennità e rimborsi di spese per missioni . . . . » 5.000.000

DEMANIO

Cap. n. 186. — Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mobili e suppellettili . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 192. — Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato addetto alla pulizia dei locali degli uffici . . . . » 70.000.000

Cap. n. 193. — Indennità regionali, ecc. » 10.585.000

Cap. n. 194. — Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione di automobili, ecc. . » 15.000.000

Cap. n. 201-*bis* (modificata la denominazione). — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione della Regione assunto presso gli uffici dei servizi del Demanio per l'accertamento della materia imponibile e per particolari servizi inerenti all'accertamento stesso . » 2.000.000

EDILIZIA POPOLARE E SOVVENZIONATA

Cap. n. 217. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . L. 1.000.000

FINANZE

Cap. n. 225. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. . . L. 45.000.000

Cap. n. 226. — Compensi per il lavoro straordinario . . . . » 10.000.000

Cap. n. 227. — Indennità regionali, ecc. . » 21.000.000

Cap. n. 229. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 234. — Spese di liti . . . . . » 700.000

Cap. n. 235. — Spesa per acquisto di libri, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 238. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Amministrazione statale, ecc. . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 244. — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del cinque per cento dei vari tributi erariali, da devolvere, ecc. . . . . » 180.000.000

Cap. n. 245. — Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E. e da versare per conto dello Stato stesso alle Amministrazioni comunali, ecc. . . . . » 231.000.000

Cap. n. 278 (modificata la denominazione). — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione della Regione assunto per l'accertamento della materia imponibile e per particolari servizi inerenti all'accertamento stesso . L. 7.000.000

Cap. n. 280. — Contributi e rimborsi in relazione ai proventi delle tasse dovute sugli apparecchi e accessori radioelettrici, ecc. . . » 2.700.000

Cap. 282. — Contributi e rimborsi in relazione ai proventi sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici . . . . » 450.000

Cap. n. 283 (modificata la denominazione). — Devoluzione a favore dei Comuni del 75% del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse (art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 e art. 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102) . . . . » 71.360.000

Cap. n. 285. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali, ecc. . . . . » 1.425.000

Cap. n. 286. — Somma da corrispondere all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), ecc . . . . » 3.000.000

Cap. n. 287. — Retribuzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 296 (modificata la denominazione). — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione della Regione assunto per l'accertamento della materia imponibile e per particolari servizi inerenti all'accertamento . . » 18.000.000

Cap. n. 306. — Retribuzioni e rimborsi delle addizionali alle imposte dirette, istituite con regio decreto-legge 3 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 e con la legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2 (Spesa obbligatoria) . . . . » 35.000.000

FORESTE, RIMBOSCHIMENTI ED ECONOMIA MONTANA

Cap. n. 309. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. . . L. 7.000.000

Cap. n. 311. — Indennità regionali, ecc. . » 4.000.000

Cap. n. 312. — Indennità e rimborsi di spese per missioni . . . . » 1.000.000

Cap. n. 319-*bis*. — Somma da corrispondere all'Ufficio provinciale contributi unificati in agricoltura di Palermo, ecc. . . . . . . » 110.471

Cap. n. 321. — Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi. Gettoni di presenza, ecc. . . » 400.000

Cap. n. 325. — Compensi per il lavoro straordinario, ecc. . . . . » 16.400.000

Cap. n. 328. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale degli uffici periferici » 1.000.000

Cap. n. 344. — Spese e contributi per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc. . . . » 5.000.000

Cap. n. 345. — Spese per la cultura, la manutenzione ordinaria ed affitto di vivai forestali, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 348. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . . » 25.000.000

Cap. n. 350. — Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti alla zootecnia, ecc. . . » 1.425.000

IGIENE E SANITA

Cap. n. 354. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. . . L. 25.000.000

Cap. n. 355. — Compensi per lavoro straordinario . . . . » 2.500.000

Cap. n. 356. — Indennità regionali, ecc. . » 9.000.000

INDUSTRIA E COMMERCIO

Cap. n. 371. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. L. 8.000.000

Cap. n. 372. — Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . » 1.000.000

Cap. n. 373. — Indennità regionali, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 374. — Indennità e rimborsi di spese per missioni . » 800.000

Cap. n. 376. — Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie » 100.000

Cap. n. 351. — Spese di liti (Spesa obbligatoria) » 2.500.000

Cap. n. 383. — Commissioni, Comitati, Consigli, Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (decreto legislativo presidenziale 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42) » 500.000

LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 405. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. L. 135.000.000

Cap. n. 407 — Indennità regionali, ecc. » 108.000.000

Cap. n. 408. — Indennità e rimborsi di spese per missioni . . » 1.500.000

Cap. n. 410. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. » 400.000

Cap. n. 415. — Acquisto di libri, riviste e giornali . . . . » 75.000

Cap. n. 418. — Spese di liti . » 300.000

Cap. n. 423. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc. . . » 450.000

LAVORO, COOPERAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE

Cap. n. 425. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. . . L. 27.000.000

Cap. n. 427. — Indennità regionali, ecc. » 8.500.000

PESCA, ATTIVITA MARINARE E ARTIGIANATO

Cap. n. 452. — Indennità e rimborsi di spese per missioni . L. 500.000

Cap. n. 454. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . . » 25.000

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 466. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. . . L. 61.000.000

Cap. n. 467. — Compenso per lavoro straordinario . . . . » 3.100.000

Cap. n. 468. — Indennità regionali, ecc. . » 32.600.000

Cap. n. 487. — Contributi per il mantenimento di scuole elementari, ecc. . . » 10.000.000

Cap. n. 489. — Assegnazioni di premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, ecc. . » 50.000.000

Cap. n. 495. — Stipendi, assegni, retribuzioni, indennità di studio, ecc. . . » 125.000.000

Cap. n. 496. — Compensi per il lavoro straordinario, ecc. . . » 2.000.000

Cap. n. 523. — Spese per la manutenzione e la conservazione dei monumenti . » 15.000.000

Cap. n. 530. — Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, ecc. . » 50.000

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Cap. n. 550. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 551. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . . . L. 100.000

TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Cap. n. 560. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc. . . L. 10.000.000

Cap. n. 561. — Compensi per il lavoro straordinario . . . . » 2.000.000

Cap. n. 562. — Indennità regionali, ecc. . » 7.000.000

Cap. n. 564. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 580. — Spese per l'acquisto di materiale artistico, ecc. . . . . » 1.000.000

PARTE STRAORDINARIA

BILANCIO

Cap. n. 586. — Oneri derivanti da garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative (spesa obbligatoria) . . . . L. 14.300.000

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap. n. 595. — Spese per le elezioni regionali . . . . L. 200.000.000

AFFARI ECONOMICI

Cap. n. 606. — Contributi a favore di Istituti universitari o centri di studio che si impegnino, mediante convenzione, a condurre studi, ricerche, ecc. . . . . L. 4.000.000

AGRICOLTURA

Cap. n. 619. — Contributi agli Enti ed Istituzioni di cui all'art. 1 della legge 30 giugno 1954, n. 493, per la lotta contro i parassiti animali e vegetali . . . . L. 50.000.000

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Cap. n. 668. — Fondo destinato per la concessione dei contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle isole minori comprese nel territorio della Regione (legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16). (Spesa obbligatoria) . . . L. 5.000.000

Cap. n. 670-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . » 253.100

DEMANIO

Cap. n. 672. — Spese per l'acquisto di automobili, ecc. . . . . L. 2.500.000

Cap. n. 673 (modificata la denominazione). — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'acquisto di immobili per indennità di esproprio e per manutenzione straordinaria. Spese per manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell'interesse di aziende patrimoniali . . . . » 290.000.000

Cap. n. 674 (modificata la denominazione). — Spese per l'incremento del patrimonio della Regione mediante espropriazione di immobili da destinare a servizi di pubblico interesse. Spese per la definizione dei rapporti economici discendenti dalla demanializzazione dei complessi termominerali (decreto legislativo del Presidente della Regione 12 dicembre 1949, n. 35, modificato con la legge regionale di ratifica 13 marzo 1950, n. 26) . . . . » 160.000.000

Cap. n. 677. — Contributi a pareggio dei bilanci delle aziende autonome termali . . » 58.000.000

FINANZE

Cap. n. 697. — Rimborso ai delegati governativi e ai gestori provvisori di esattorie delle imposte dirette delle spese effettivamente sostenute, ecc. L. 500.000.000

Cap. n. 705. — Restituzioni e rimborsi » 100.000.000

Cap. n. 705-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » 3.034.638

FORESTE, RIMBOSCHIMENTI ED ECONOMIA MONTANA

Cap. n. 710. — Spese e contributi per l'attuazione di rimboschimenti di terreni sottoposti al relativo vincolo, ecc. L. 50.000.000

Cap. n. 714. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di sistemazione idraulico-forestale, ecc. » 100.000.000

IGIENE E SANITA'

Cap. n. 725. — Fondo destinato per provvedere alla liquidazione delle rette di spedalità, ecc. L. 200.000.000

Cap. n. 734-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » 9.650

INDUSTRIA E COMMERCIO

Cap. n. 747. — Concorso della Regione alle spese di funzionamento della Fondazione « Mario Gatto » con sede in Caltanissetta . L. 11.601.900

Cap. n. 755. — Somma destinata per le finalità di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4 » 2.369.351.170

Cap. n. 759-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » 1.156.681

LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 762 — Spese per la costruzione e riparazione di acquedotti, ecc. L. 200.000.000

Cap. n. 764 — Spese per la costruzione e le riparazioni straordinarie di opere pubbliche edili, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 773-*bis* — Somma destinata alla esecuzione di opere pubbliche, relative alle vie urbane, ecc. » 500.000.000

Cap. n. 780 — Spese per la esecuzione di opere pubbliche stradali, ecc. » 500.000.000

LAVORO, COOPERAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE

Cap. n. 802 — Contributo della Regione a favore del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento disoccupati L. 100.000.000

Cap. n. 812 — Spese e contributi per studi cooperativistici eseguiti per conto della Regione, ecc. » 5.000.000

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 841 — Spesa per il funzionamento della refezione scolastica L. 15.000.000

Cap. n. 847 *bis* (di nuova istituzione) — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente » 2.128.076

SOLIDARIETA' SOCIALE

Cap. n. 856 — Sovvenzioni ad Associazioni ed Enti giuridicamente costituiti, per lo impianto ed il funzionamento di cucine economiche e di mense popolari L. 9.000.000

Cap. n. 862 *bis* (di nuova istituzione) — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . . L. 770.778

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Cap. n. 863 *bis* (di nuova istituzione) — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . L. 925.625

TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Cap. n. 864 — Spese per la programmazione la progettazione, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 869 — Contributi straordinari a favore delle Aziende di cura, soggiorno e turismo » 175.000.000

Cap. n. 876. — Spese, contributi e concorsi per promuovere, sostenere e sviluppare nel campo dello spettacolo, manifestazioni aventi particolare importanza ai fini dell'incremento del turismo, ecc. . . . . » 15.000.000

Totale degli aumenti della spesa . . L. 8.546.637.089

b) in diminuzione:

PARTE ORDINARIA

BILANCIO

Cap. n. 28 — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 32 — Compensi per il lavoro straordinario ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 37 — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . . » 250.000.000

PREVIDENZA DELLA REGIONE

Cap. n. 52 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Amministrazione statale o di altre pubbliche amministrazioni che, per ragioni contingenti, prestì servizio nell'interesse della Presidenza della Regione . . . . L. 750.000

Cap. n. 72 — Acquisto di pubblicazioni concernenti la urbanistica . . . . » 400.000

Cap. n. 73 — Spese e contributi per studi relativi alla urbanistica, ecc. . . . . » 3.000.000

AGRICOLTURA

Cap. n. 91 — Indennità e rimborsi di spese per missioni . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 98 — Spese di liti . . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 104 — Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, Gettoni di presenza, ecc. . . » 2.000.000

Cap. n. 109 — Retribuzione ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 122 — Commissioni, Consigli, Comitati, Collegi, ecc. . . . . » 5.000.000

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Cap. n. 167 — Indennità ai componenti effettivi e supplenti delle Commissioni provinciali di controllo . . . . L. 10.000.000

DEMANIO

Cap. n. 189 — Fitto di locali e canoni di acqua . . . . L. 25.000.000

Cap. n. 206 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 20.000.000

FINANZE

Cap. n. 248 — Rimborso ai Comuni ed ai liberi consorzi degli oneri per i servizi, ecc. L. 500.000.000

Cap. n. 250 — Restituzioni e rimborsi » 9.000.000

Cap. n. 284 (modificata la denominazione) — Quota del 25 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, da devolversi a termini di legge. (Spesa obbligatoria) . » 267.600.000

FORESTE, RIMBOSCHIMENTI ED ECONOMIA MONTANA

Cap. n. 353 — Spese e contributi per l'incremento della pesca nelle acque interne . L. 7.000.000

IGIENE E SANITA'

Cap. n. 357 — Indennità e rimborsi di spese per missioni . . . L. 1.500.000

Cap. n. 366 — Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi. Gettoni di presenza, ecc. . . » 1.000.000

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 521 — Spese per la conservazione, il restauro ed il trasporto di opere di arte, ecc. L. 2.000.000

Cap. n. 522 — Scavi, lavori di scavo e sistemazione degli edifici e monumenti scoperti, ecc. . » 20.000.000

Cap. n. 527 — Paghe, mercedi ed altre competenze di carattere generale al personale salariato, ecc. . . . . . » 7.200.000

Cap. n. 528 — Compensi per il lavoro straordinario al personale salariato, ecc. . . . » 350.000

PARTE STRAORDINARIA

AFFARI ECONOMICI

Cap. n. 608 — Fondo pari al 25 per cento del provento dei canoni dovuti dai concessionari di giacimenti di idrocarburi, ecc. . . L. 100.000.000

AGRICOLTURA

Cap. n. 616 — Spese per la programmazione, la progettazione, ecc. . . . L. 100.000.000

Cap. n. 625 — Contributi ai produttori di grano duro, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. n. 644-*bis* — Primo versamento al fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 . . . . » 500.000.000

DEMANIO

Cap. n. 675 — Spese per indennità di esproprio di aree edificabili e di edifici nella città di Palermo, ecc. . . . . . . L. 390.000.000

FORESTE, RIMBOSCHIMENTO ED ECONOMIA MONTANA

Cap. n. 709 — Indennizzo per minori redditi derivanti da occupazione di terreni, ecc. . L. 55.000.000

Cap. n. 711 — Contributi per l'attuazione di rimboschimenti volontari, ecc. » 40.000.000

LAVORO, COOPERAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE

Cap. n. 793 — Spese e soccorsi straordinari per sovvenire i lavoratori destinati all'estero . L. 4.000.000

Cap. n. 798 — Spese e soccorsi straordinari per sovvenire le famiglie di emigranti rimasti in Patria in attesa di rimesse, anche ad integrazione dei benefici concessi dallo Stato (articolo 6, n. 2, lettera *b*), della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7) » 5.000.000

Cap. n. 801 — Spese e contributi per la qualificazione e la specializzazione dei lavoratori addetti alle aziende industriali, commerciali, agricole e artigiane (art. 6, n. 4 lettera *c*), della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7) . . . L. 85.000.000

Cap. n. 809. — Spese e contributi per favorire la formazione di alleanze di cooperative di consumo nell'ambito della Regione (art. 6, n. 5, lettera *a*), della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 810 — Spese e contributi per promuovere e favorire i raggruppamenti di cooperative capaci di realizzare cicli di produzione e distribuzione di prodotti (art. 6, n. 5, lettera *b*), della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7) » 1.000.000

Cap. n. 811 — Spese e contributi a favore di enti ed istituti legalmente costituiti che svolgono corsi per dirigenti e funzionari di casse rurali e banche popolari (art. 6, n. 5, lettera *c*), della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7) . . » 1.000.000

Cap. n. 815 — Spese e contributi per il funzionamento e la riorganizzazione degli uffici provinciali, ecc. . . . . » 9.000.000

Cap. n. 817 — Spese e contributi a favore di cooperative e società di mutuo soccorso, ecc. » 10.000.000

TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Cap. n. 866 — Contributi, premi, concorsi straordinari per documentari di interesse turistico, ecc. . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 867 — Contributi ad Enti ed Istituti per la formazione e per la elevazione professionale del personale, ecc. . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 881 — Contributi per l'impianto e l'esercizio di attrezzature turistiche, ecc. . . » 10.000.000

Totale delle diminuzioni della spese . . L. 2.671.000.000

Aumento netto della spesa . . L. 5.875.637.089

LANZA

LEGGE 7 luglio 1960, n. 24.

Provvedimenti a favore del grano duro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 28 del 9 luglio* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare agli enti che effettuano il finanziamento per l'ammasso volontario del grano duro in Sicilia, garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero della maggiore anticipazione corrisposta, a norma della presente legge ai produttori che conferiscono il grano duro.

La garanzia è prestata con decreto dell'Assessore al bilancio, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura.

Art. 2.

La garanzia prevista nell'articolo precedente non può essere accordata per una somma superiore a lire mille per ogni quintale di grano conferito ed è prestata a condizione che l'ente ammassatore aumenti di un uguale importo l'anticipazione ai produttori nazionalmente stabilita per il grano duro conferito all'ammasso volontario.

Art. 3.

L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai produttori di grano duro che conferiscono il prodot-

to all'ammasso volontario presso enti o cooperative sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura.

Tale contributo non può superare le lire 500 per ogni quintale di grano ammassato e viene corrisposto tramite l'ente ammassatore.

Art. 4.

L'Assessore per l'agricoltura è, altresì, autorizzato a concedere un contributo del 2 % nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni corrisposte ai conferenti il grano duro all'ammasso volontario in applicazione della presente legge.

Il contributo è corrisposto tramite l'ente ammassatore.

Art. 5.

L'Assessore per l'agricoltura, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura, autorizza l'ammasso volontario, stabilisce i quantitativi complessivi per i quali dovrà essere corrisposta la maggiore anticipazione, l'accreditamento agli enti ammassatori dei contributi previsti dagli artt. 3 e 4, le modalità della prestazione della garanzia nonchè tutte quelle altre norme necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Hanno preferenza ad usufruire delle provvidenze della presente legge i piccoli proprietari, i coltivatori diretti, gli affittuari, i coloni ed i mezzadri.

Art. 7.

La prestazione della garanzia di cui agli articoli precedenti è subordinata al riconoscimento da parte del Consiglio regionale dell'agricoltura di una crisi del mercato granario nella Regione.

Art. 8.

I quantitativi conferiti all'ammasso volontario potranno essere considerati conferiti all'ammasso per contingente ove il conferente, successivamente all'ammasso, produca l'autorizzazione al conferimento o potranno essere considerati conferiti d'ufficio all'ammasso per contingente sino alla copertura del contingente regionale.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la vigilanza su tutte le operazioni inerenti agli ammassi volontari, ivi compresa la vendita del grano, è devoluta all'Assessorato per la agricoltura, che la esercita a mezzo dei propri uffici periferici, sentiti i Comitati provinciali dell'agricoltura.

Art. 10.

La legge regionale 8 aprile 1958, n. 11, è abrogata.

Le disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni fatte in forza dalla legge predetta sono utilizzate per far fronte agli oneri scaturenti dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad opportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessari per adeguare la denominazione del capitolo istituito in esecuzione della citata legge numero 11 alle necessità derivanti dalla presente legge.

Alle variazioni di bilancio che possano rendersi necessarie ai fini della prestazione della fidejussione prevista dagli articoli 1 e 2 della presente legge, provvede l'Assessore per il bilancio con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 luglio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

CAROLLO — LANZA

LEGGE 14 luglio 1960, n. 25.

Contributo straordinario al Centro Attività Ricreative Educative del Fanciullo (C.A.R.E.F.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *del* 16 *luglio* 1960)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, con suo decreto, un contributo straordinario una tantum di lire 15.000.000 per l'attività svolta dal Centro negli anni decorsi e per quella che il Centro stesso andrà a svolgere nel corso del corrente esercizio.

Art. 2.

Il contributo sarà prelevato dal capitolo destinato al fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative del bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 luglio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 22 luglio 1960, n. 26.

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960-61.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 30 *del* 23 *luglio* 1960)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge regionale e non oltre il 31 ottobre 1960, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1960-61, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale il 6 giugno 1960.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e avrà effetto dal 1° luglio 1960.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 22 luglio 1960, n. 27.

Riduzione dei canoni di affitto degli alloggi costruiti a carico, col concorso o col contributo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 30 *del* 23 *luglio* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, la quota frutto capitale da applicare, ai sensi dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nel computo delle pigioni degli alloggi costruiti a totale carico della Regione, è fissata nella misura dell'1,50 per cento salvo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 2.

I canoni di locazione degli alloggi previsti nel precedente articolo concessi con patto di futura vendita sono determinati a norma dell'art. 14 del decreto legislativo presidenziale 12 luglio 1952, n. 11, con ammortamento senza interessi del capitale investito nelle costruzioni.

Art. 3.

Al fine di ridurre nella misura del 40 per cento l'attuale canone di locazione degli alloggi costruiti per i lavoratori delle zolfare siciliane dalla Gestione speciale per le case popolari dell'E.Z.I., il contributo concesso alla stessa con la legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, è integrato da ulteriore contributo di L. 17.000.000, per tutto il periodo di ammortamento dei mutui relativi al capitale investito nelle costruzioni.

Art. 4.

Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche agli alloggi costruiti con contributo della Regione ai sensi delle leggi 12 aprile 1952, n. 12, 10 luglio 1953, n. 38 e 5 febbraio 1956, n. 9.

L'onere finanziario che deriverà agli enti a cagione del minore reddito, sarà coperto con un contributo integrativo da concedersi in annualità a misura costante dall'Assessore per i lavori pubblici e l'edilizia popolare e sovvenzionata nel limite di impegno di 300.000.000 annui. Ove detto contributo, diminuito di quello previsto dall'art 3, non consentisse di portare la quota frutto capitale alla misura prevista dall'art. 1, la quota frutto capitale stessa sarà elevata a quella misura percentuale che il contributo residuo di L. 283.000.000 consentirà.

A tal fine gli Enti interessati debbono farne formale richiesta al predetto Assessore.

Art. 5.

Il contributo integrativo è corrisposto a decorrere dallo esercizio finanziario 1960-61 e non può essere esteso alle annualità già maturate.

Art. 6.

La quota di rimborso delle spese necessarie alla gestione degli alloggi prevista all'art. 21 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ed all'art. 2 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1948, n. 1029, sarà fissata dall'Assessore ai lavori pubblici, all'edilizia popolare e sovvenzionata e comunque non potrà superare l'1,50 per cento calcolato in ragione d'anno sul capitale investito per la costruzione degli alloggi.

Art. 7.

Il contributo sarà prelevato dal capitolo destinato al fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative del bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il rimborso degli arretrati di canoni di fitto dovuti allo atto della pubblicazione della presente legge sarà compiuto in rate mensili da corrispondersi in aggiunta al canone di affitto stabilito a norma della presente legge.

L'importo di ognuna di tali rate non potrà comunque superare il 50 per cento di detto canone.

Sono fatte salve in ogni caso le eventuali condizioni di miglior favore attualmente vigenti.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

SPANÒ — LANZA

LEGGE 25 luglio 1960, n. 28.

Modifiche ed aggiunte al testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 7 aprile 1960, n. 1.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 30 *luglio* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto presidenziale 7 aprile 1960, numero 1, è sostituito dal seguente:

« La elezione dei Consiglieri comunali dei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del testo unico approvato decreto presidenziale 7 aprile 1960, numero 1, è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ».

Art. 3.

L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto presidenziale 7 aprile 1960, numero 1 è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune.

E' consentita la candidatura in non più di due Comuni, nei quali le elezioni si svolgono contemporaneamente e sono fatte a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

La violazione delle superiori norme importa la nullità della elezione del candidato in qualsiasi Comune.

Il consigliere eletto in due Comuni deve dichiarare, entro otto giorni dalla proclamazione, quale comune prescelga.

Mancando tale opzione si considera eletto nel Comune che ha maggior numero di elettori ».

Art. 4.

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

Il Governo della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico approvato con decreto presidenziale 7 aprile 1960, n. 1.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 luglio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

TRIMARCHI

LEGGE 25 luglio 1960, n. 29.

Norme integrative della legge di riforma agraria in materia di vendita per la formazione della piccola proprietà contadina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 30 *luglio* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In attuazione della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, nei casi in cui il conferimento dei terreni a norma della legge stessa ricada su terreni, trasferiti o concessi in enfiteusi nel periodo compreso dal 27 dicembre 1950 al 31 marzo 1951 e in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 e successive proroghe e modifiche, i contadini, immessi nei terreni in applicazione delle suddette norme, avranno diritto, indipendentemente dai limiti superficiari e dalla loro inclusione negli elenchi di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e dal sorteggio previsto dall'art. 40 della stessa legge, all'assegnazione dei terreni da loro occupati

Art. 2.

Entro i limiti superficiari previsti dall'art. 38 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avranno diritto ad usufruire delle norme di cui all'art. 1, i coloni, i mezzadri e gli affittuari coltivatori diretti che almeno da cinque anni occupino terreni che, pur compresi in piani di conferimento, non sono stati assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge e purchè la data dell'occupazione e l'estensione dei terreni occupati risultino da atti, documenti, attestati, certificazioni provenienti da pubblici uffici.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 luglio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

CAROLLO — LANZA

LEGGE 4 agosto 1960, n. 30.

Provvidenze in favore delle città della Regione con popolazione superiore a 150.000 abitanti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 10 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43 e ad integrazione dei contributi statali è autorizzata a favore dei comuni di Palermo, Messina e Catania per il restauro, la sistemazione e l'ampliamento delle reti idriche interne delle città e delle frazioni la spesa complessiva di L. 6.000.000.000 ripartita come segue:

L. 3.500.000.000 per Palermo;
L. 1.100.000.000 per Messina;
L. 1.400.000.000 per Catania.

La spesa sarà iscritta nel bilancio di previsione della Regione con il seguente criterio:

per l'esercizio 1960-61 L. 500.000.000;
» 1961-62 » 500.000.000;
per l'esercizio 1962-63 L. 1.000.000.000;
» 1963-64 » 1.000.000.000;
» 1964-65 » 1.500.000.000;
» 1965-66 » 1.500.000.000.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad anticipare, ove occorresse, gli stanziamenti previsti nei comma precedenti a norma del decreto legislativo presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con legge 14 dicembre 1950, n. 96.

Art. 2.

I Comuni interessati provvederanno alla progettazione delle opere, tramite i propri uffici tecnici, nonchè all'appalto con pubblica gara e alla gestione tecnica amministrativa dei lavori.

Ogni determinazione di competenza della Giunta comunale o dell'Assessore del ramo deve essere adottata sentito il parere di una Commissione con poteri consultivi composta da nove consiglieri comunali eletta dal Consiglio comunale con una votazione nella quale ogni consigliere abbia voto limitato a sei nomi al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

L'approvazione dei progetti, sentiti i pareri previsti per la esecuzione delle opere regionali, ed il controllo in ogni fase dei lavori, dalla gara di appalto al collaudo, sono demandati all'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

Art. 4.

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le eventuali variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1960

MAJORANA della NICCHIARA

TRIMARCHI — CONIGLIO — LANZA

LEGGE 4 agosto 1960, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1948, n. 30, riguardante il numero massimo di alunni in ciascuna classe delle scuole elementari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 10 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Alla legge regionale 2 luglio 1948, n. 30, viene aggiunto il seguente articolo 2:

« Quando per due anni consecutivi una scuola o classe elementare sia stata sdoppiata con apposito insegnante il provveditore agli studi, non oltre il 31 agosto di ogni anno, dispone che lo sdoppiamento sia attuato sin dall'inizio del successivo anno scolastico.

Tale sdoppiamento è ripetuto fino a quando non sarà provveduto all'adeguamento dell'organico dei posti di ruolo del plesso scolastico relativo.

Il provvedimento così adottato deve essere comunicato all'Assessore regionale alla pubblica istruzione per la ratifica ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO

LEGGE 4 agosto 1960, n. 32.

Norme integrative della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 10 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La dotazione del fondo di rotazione per le industrie zolfifere, istituito con la legge 13 marzo 1959, n. 4 è elevata di dieci miliardi e mezzo che saranno versati dalla Amministrazione regionale, in ragione di lire un miliardo e mezzo all'anno, negli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1966-67.

E' autorizzato nell'esercizio 1960-61 l'impegno decennale di lire duecento milioni, quale concorso della Regione all'onere degli interessi dipendenti dalle scoperture del fondo di rotazione nei confronti della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, in unica soluzione, al fondo di rotazione per le imprese zolfifere, le quote di incremento di cui all'articolo precedente ricadenti negli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1966-67, contraendo all'uopo un prestito di lire dieci miliardi e 700 milioni con uno degli Istituti di credito convenzionati per il servizio di cassa della Regione.

Il rimborso della somma sarà effettuato in sei rate annuali consecutive, di uguale importo, a decorrere dall'esercizio 1961-62.

Art. 3.

Le erogazioni a carico del bilancio regionale derivanti da fidejussioni già concesse o da concedere in dipendenza delle leggi 28 luglio 1954, n. 24 e 26 marzo 1955, n. 19, a favore delle imprese zolfifere che hanno contratto o contrarranno mutui con l'E.Z.I. o con l'I.M.I. per il finanziamento di opere, attrezzature e macchinari, nonchè in dipendenza del decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 14, ratificato con legge regionale 4 luglio 1952, n. 21 sono addebitate al Fondo di rotazione per essere rimborsate dalle imprese interessate con le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1959, n. 4, mediante rate annuali uguali posticipate.

Le rate di ammortamento di tali debiti e degli altri debiti verso il fondo di rotazione, contemplati dalle predette leggi decorreranno dal 1° gennaio successivo alla scadenza dei piani di riorganizzazione aziendali.

Il mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento è causa di decadenza dalla concessione.

L'addebito al fondo di rotazione delle erogazioni previste dai precedenti comma sarà effettuato, nei limiti delle disponibilità residue del fondo, dopo soddisfatte le esigenze di finanziamento connesse con la esecuzione dei piani di riorganizzazione.

Art. 4.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1960

MAJORANA della NICCHIARA

FASINO — LANZA

LEGGE 4 agosto 1960, n. 33.

Modificazione alla legge 27 dicembre 1954, n. 50: « Istituzione di una Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane e provvedimenti in favore dell'artigianato ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 10 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, primo comma, è aumentato di lire 400.000.000 da versarsi, in quanto a L. 30.000.000, nell'esercizio finanziario 1960-61, e in quanto a L. 370.000.000, nell'esercizio finanziario 1961-62.

Gli addebiti, al fondo di cui ai comma 1) e 2) dello stesso art. 3 sono elevati rispettivamente a L. 700 milioni ed a lire 300 milioni.

Art. 2.

Il fondo di cui all'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 è elevato di L. 400.000.000 che saranno versati in ragione di L. 80.000.000 all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 3.

Il 30 % della somma stanziata al cap. 481 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1960-61 è destinato alla concessione, agli artigiani ed alle cooperative artigiane, di un contributo pari al 50% della spesa effettiva sostenuta per le modifiche e sostituzioni del macchinario elettrico conseguente al mutamento della tensione effettuata a norma di legge.

Art. 4.

La domanda per ottenere il contributo deve essere corredata da certificato di iscrizione all'albo speciale dell'artigianato istituito presso le Camere di commercio e presentata entro due mesi dal giorno in cui il cambio di tensione è stato effettuato nella zona in cui ricade l'azienda dell'artigiano o della cooperativa richiedente.

La domanda può essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, per i casi in cui il cambiamento di tensione è avvenuto in data antecedente al 31 agosto 1960.

Le cooperative artigiane per godere del contributo non sono tenute alla presentazione del certificato di iscrizione nell'albo.

Art. 5.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge prelevando la somma dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1960

MAJORANA della NICCHIARA

PETTINI — LANZA

LEGGE 4 agosto 1960, n. 34.

Estensione della facoltà prevista dalla legge 3 aprile 1956, n. 22 alle spese per le elezioni amministrative.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 10 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La facoltà di concedere anticipazioni ai Comuni ed alle Amministrazioni provinciali, ai sensi della legge 3 aprile 1956, n. 22, è estesa alle spese per le elezioni amministrative e per un ammontare di L. 100.000 per sezione elettorale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 agosto 1960

MAJORANA della NICCHIARÀ

TRIMARCHI — LANZA

LEGGE 8 agosto 1960, n. 35.

Istituzione del Corpo regionale delle miniere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 10 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio è istituito il Corpo regionale delle miniere, al quale sono affidati, nel territorio della Regione, i servizi minerario, geologico e geofisico.

Art. 2.

Spettano al Corpo regionale delle miniere, in ordine al servizio minerario, i seguenti compiti:

a) l'applicazione delle leggi minerarie e dei relativi regolamenti, nonchè l'applicazione delle leggi e regolamenti riguardanti la polizia mineraria e la sicurezza del lavoro nei settori di sua competenza;

b) la vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria e la esecuzione delle relative ispezioni;

c) lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;

d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto minerario;

e) la direzione ed il controllo sugli studi e le indagini per le ricerche minerarie;

f) l'organizzazione e la direzione delle ricerche e delle coltivazioni minerarie che la Regione intende condurre direttamente;

g) la raccolta ed elaborazione dei dati tecnici ed economici sulla industria mineraria e sulle attività metallurgiche e minerallurgiche;

h) la consulenza mineraria richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 3.

In ordine al Servizio geologico e geofisico spettano, altresì, al Corpo regionale delle miniere, i seguenti compiti:

a) la vigilanza sui rilevamenti geologici per la pubblicazione della carta geologica della Regione;

b) la vigilanza sugli studi e le ricerche di carattere geofisico;

c) lo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti;

d) lo studio dei giacimenti sotto l'aspetto geologico;

e) la raccolta dei minerali e delle rocce e l'ordinamento di essi in collezione per i bisogni del servizio ed a richiesta degli organi regionali;

f) la consulenza geologica e geofisica richiesta dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Il Corpo regionale delle miniere è costituito da un Ispettorato tecnico che ha sede in Palermo e da cui dipendono i Servizi geologici e geofisico ed i tre Distretti minerari aventi sede in Caltanissetta, Catania e Palermo.

Art. 5.

La competenza territoriale di ciascuno dei tre Distretti di cui all'articolo precedente, viene fissata nella maniera seguente:

a) Distretto minerario di Caltanissetta per le provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna;

b) Distretto minerario di Catania per le provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, con una sezione distaccata a Messina;

c) Distretto minerario di Palermo per le provincie di Palermo e Trapani.

Il Servizio geologico e geofisico per la Regione ha sede presso il superiore Ispettorato tecnico delle miniere.

Art. 6.

I ruoli organici del Corpo regionale delle miniere sono stabiliti in conformità della tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 7.

Nei limiti dell'organico di cui alla tabella prevista dal precedente art. 6 la ripartizione ed assegnazione del personale è disposta, in relazione all'importanza ed alle necessità di ciascun ufficio, con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta dell'Ispettore generale del Corpo regionale delle miniere.

Art. 8.

Gli ingegneri aggiunti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale nelle Facoltà di ingegneria e nei politecnici dello Stato.

I vice geologi sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali, sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale in scienze naturali, in scienze geologiche o in fisica.

I vice geofisici sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi i laureati in ingegneria mineraria, civile, industriale, in scienze geologiche, in fisica o in matematica.

Art. 9.

I vice periti del ruolo del Servizio minerario e del ruolo del Servizio geologico e geofisico sono assunti con concorsi pubblici per esami, da bandirsi separatamente per ciascuno dei ruoli, ai quali sono ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali minerari dello Stato.

I vice segretari sono assunti mediante concorsi pubblici per esami ai quali sono ammessi i diplomati degli Istituti tecnici e dei Licei classici e scientifici dello Stato.

Art. 10.

Gli aiuti-assistenti sono assunti mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi coloro che sono in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 11.

I pubblici concorsi di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 devono essere banditi entro il termine di un anno dalla pubblicazione della legge.

Art. 12.

Per i limiti di età del personale da assumere, nonchè per lo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento gerarchico, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 luglio 1950, n. 65, 13 maggio 1953, n. 34 e successive modifiche e 7 maggio 1958, n. 14.

Art. 13.

Dalla data della sua assunzione o della opzione, al personale spetta la corresponsione della indennità mineraria nella misura stabilita dalla annessa tabella *B*.

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo regionale delle miniere sono maggiorate del 50% per servizi che comportano sopraluoghi in sotterraneo od in località che presentano particolari pericolosità.

Detta maggiorazione è accordata limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopraluoghi suddetti.

Inoltre, ciascun funzionario tecnico del Corpo regionale delle miniere godrà, entro tre mesi dalla data della sua assegnazione, del beneficio di una polizza di assicurazione sugli infortuni a completo carico dell'Amministrazione regionale.

Del Consiglio di amministrazione, previsto dall'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, fanno parte, per i provvedimenti relativi al personale del Corpo regionale delle miniere, i due ispettori generali delle miniere o, in caso di loro assenza od impedimento, altrettanti funzionari del Corpo regionale delle miniere scelti in ordine di anzianità.

Art. 14.

Su proposta dell'ispettore generale delle miniere, l'Assessore per l'industria ed il commercio ha facoltà di far compiere ai funzionari delle carriere direttive che rivestono la qualifica di ingegnere aggiunto o di vice geologo o geologo aggiunto oppure di vice geofisico o geofisico aggiunto un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso Facoltà o Scuole superiori del ramo minerario, geologico o geofisico in Italia o all'estero.

Al termine di ciascun anno di corso, i predetti funzionari debbono sostenere gli esami sulle materie studiate. I funzionari che non abbiano superato gli esami anzidetti per l'anno in corso non potranno conseguire la qualifica superiore al buono.

Inoltre, l'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta dell'Ispettore generale delle miniere, ha facoltà di far compiere ai funzionari delle carriere direttive ed ai funzionari tecnici delle carriere di concetto del Corpo regionale delle miniere viaggi di istruzione della durata di uno o due mesi in Italia o all'estero.

Qualora particolari esigenze richiedano che siano compiuti studi su speciali problemi in Italia od all'estero, l'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta dello ispettore generale delle miniere, ne fissa le finalità e la durata.

Durante i corsi ed i viaggi di perfezionamento ed istruzione che si svolgono all'estero, spetta ai funzionari l'indennità di missione nella misura prevista dalle particolari disposizioni vigenti.

Art. 15.

E' consentito che i funzionari dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, compatibilmente con le esigenze di ufficio e previa autorizzazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, possano svolgere attività di insegnamento delle materie professionali

Art. 16.

Il Corpo regionale delle miniere può avvalersi dell'opera tecnica di funzionari del Corpo statale delle miniere in posizione di comando, per periodi di tempo non superiori a tre anni per ciascun comando.

Ai funzionari statali comandati a prestare servizio nel Corpo regionale delle miniere spetta anche il trattamento previdenziale previsto per il personale del Corpo regionale delle miniere.

Analogamente, previa intesa col Ministero dell'industria e commercio, l'Assessore per l'industria ed il commercio può disporre che i funzionari dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere possano essere comandati presso il Corpo statale delle miniere per il periodo di tempo non superiore a tre anni.

Ai funzionari regionali comandati a prestare servizio presso il Corpo statale delle miniere, spettano, anche durante il periodo di comando, i benefici previdenziali previsti dal precedente art. 13.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti dei ruoli organici del Corpo regionale delle miniere sono ricoperti con il personale del Corpo delle miniere in servizio presso il Distretto minerario di Caltanissetta, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 29 luglio 1950, n. 65, nonchè quelle della legge 13 maggio 1953, n. 34.

L'opzione, prevista dall'art. 3 della legge 13 maggio 1953, n. 34, deve, agli effetti del precedente capoverso, esercitarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Effettuato l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo, i posti di ispettore generale, di geologo capo e di geofisico capo, che non siano coperti, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli da bandirsi entro due mesi dal detto inquadramento.

Al concorso per i posti di ispettori generali possono partecipare i funzionari del Corpo regionale delle miniere già inquadrati e quelli del Corpo statale delle miniere del ruolo tecnico del servizio minerario con qualifica non inferiore ad Ingegneri superiori.

Al concorso per il posto di geologo capo e geofisico capo possono partecipare i funzionari del Corpo statale delle miniere del Servizio geologico con qualifica non inferiore a geologo o geofisico.

Art. 19.

E' facoltà dell'Amministrazione di coprire i posti corrispondenti alla qualifica non inferiore a quella di ingegnere, dei ruoli tecnici del Corpo regionale delle miniere, rimasti vacanti dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 17 e 18 col personale statale distaccato in posizione di comando ai sensi del primo comma dell'articolo 16.

Tale facoltà può essere esercitata dalla Amministrazione regionale con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1953, n. 34, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente ad un terzo del complesso dei suddetti posti con qualifica non inferiore a quella di ingegnere, rimasti vacanti, utilizzando il personale statale in posizione di comando che abbia almeno un anno di servizio e che richieda il passaggio nei ruoli regionali.

Art. 20.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, previsti in lire venti milioni per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte, nello stesso esercizio, con le disponibilità del cap. 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. Per gli anni successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti nella legge di approvazione del bilancio.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie.

Art. 21.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 agosto 1960

MAJORANA della NICCHIARA

FASINO — LANZA

TABELLA *A*

CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Ruolo del Servizio minerario	
670	Ispettori generali	2
500	Ingegneri capi	4
402	Ingegneri superiori	8
325	Ingegneri	5
271	Ingegneri aggiunti	3
		22
	Ruolo del Servizio geologico e geofisico	
500	Geologo capo	1
402	Geologo superiore	
325	Geologo	1
271	Geologo aggiunto	
229	Vice geologo	
500	Geofisico capo	1
402	Geofisico superiore	
325	Geofisico	
271	Geofisico aggiunto	
229	Vice geofisico	
		3

CARRIERE DEL PERSONALE DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Ruolo del Servizio minerario	
500	Periti capi	4
402	Periti superiori	5
325	Periti principali	6
271	Periti	7
229	Periti aggiunti	3
202	Vice periti	
		25
	Ruolo del Servizio geologico e geofisico	
500	Perito capo	2
402	Perito superiore	
325	Periti principali	
271	Periti	1
229	Perito aggiunto	
202	Vice perito	
		3
	Ruolo amministrativo	
500	Segretario capo	1
402	Segretario superiore	
325	Segretario principale	1
271	Segretario	1
229	Segretario aggiunto	1
202	Vice segretario	
		4
	Carriera del personale esecutivo	
325	Assistente superiore	2
271	Assistente capo	
229	Primi assistenti	2
202	Assistenti	2
180	Assistente aggiunto	5
157	Aiuto assistente	
		11

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera del personale ausiliario	
173	Commessi	2
159	Uscieri capi	2
151	Uscieri	2
142	Inservienti	1
		7
	Agenti tecnici	
159	Autisti	4
		4
	Totale complessivo	N. 79

Visto, *il Presidente*
MAJORANA della NICCHIARA

TABELLA *B*

Coefficiente	Qualifica	Indennità mineraria
	Ruolo del Servizio minerario	
670	Ispettore generale	30.000
500	Ingegnere capo	26.000
402	Ingegnere superiore	24.000
325	Ingegnere	22.000
271	Ingegnere aggiunto	20.000
	Ruolo del Servizio geologico e geofisico	
500	Geologo e geofisico capo	26.000
402	Geologo geofisico superiore	24.000
325	Geologo e geofisico	22.000
271	Geologo e geofisico aggiunto	20.000
229	Vice geologo e vice geofisico	18.000
	Ruolo del Servizio minerario e del Servizio geologico e geofisico	
500	Perito capo	26.000
402	Perito superiore	24.000
325	Perito principale	22.000
271	Perito	20.000
229	Perito aggiunto	18.000
202	Vice perito	15.000
	Ruolo amministrativo	
500	Segretario capo	26.000
402	Segretario superiore	24.000
325	Segretario principale	22.000
271	Segretario	20.000
229	Segretario aggiunto	18.000
202	Vice segretario	15.000
	Carriera del personale esecutivo	
325	Assistente superiore	22.000
271	Assistente capo	20.000
229	Primo assistente	18.000
202	Assistente	15.000
180	Assistente aggiunto	15.000
157	Aiuto assistente	15.000
	Carriera del personale ausiliario	
173	Commesso	10.000
159	Usciere capo	9.000
151	Usciere	8.000
142	Inserviente	7.000
	Agenti tecnici	
159	Autisti	10.000

Visto, *il Presidente*
MAJORANA della NICCHIARA

LEGGE 8 agosto 1960, n. 36.

Istituzione di un Ente regionale di diritto pubblico denominato « Azienda Asfalti Siciliani » (Az.A.Si.).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 10 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' costituito, con sede in Modica, un Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Asfalti Siciliani » (Az.A.Si).

L'Azienda ha gestione autonoma.

Essa ha un patrimonio di lire tre miliardi forniti dalla Regione.

E' ammessa la partecipazione, sino alla concorrenza complessiva di due quinti del capitale, della Società Finanziaria Siciliana (So.Fi.S.), di Enti pubblici, di istituti di credito e di assicurazione e di privati che ne facciano domanda all'Assessore agli affari economici, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Regione, gli enti e le persone eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di un decimo delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazioni motivate del Consiglio di amministrazione della Azienda, approvate dall'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici.

Art. 2.

La costituzione dell'Azienda è subordinata all'accertamento della consistenza dei giacimenti di asfalto nelle zone di Ragusa, Scicli, Modica, Vizzini, Licodia Eubea ed alla possibilità della loro valorizzazione industriale.

A tal fine, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con quello agli affari economici, sarà costituita una Commissione di sette tecnici ed economisti di cui due designati con terne di rappresentanza dei lavoratori.

La predetta Commissione dovrà esaurire i suoi lavori entro il 31 ottobre 1960 e potrà avvalersi per le sue indagini dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) e del Centro sperimentale minerario oltre che del Distretto minerario.

I Comuni ricordati nel primo comma del presente articolo hanno la facoltà di nominare esperti di propria fiducia che potranno fornire alla Commissione, da cui saranno intesi, memorie, studi e quant'altro possa riuscire utile agli accertamenti disposti.

Le conclusioni cui perverrà la Commissione attraverso la sua relazione saranno approvate dalla Giunta di governo su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il consiglio regionale delle miniere e del comitato consultivo dell'industria.

Per i lavori e le indagini della Commissione è stanziata la somma di L. 30.000.000.

Art. 3.

Le conclusioni della Commissione prevista al precedente art. 2 dovranno essere rese pubbliche ed approvate entro il termine improrogabile del 30 novembre 1960.

Trascorso tale termine, il Governo della Regione provvederà senza altro all'approvazione dello Statuto previsto al successivo art. 9.

Art. 4.

L'Azienda ha lo scopo di sviluppare la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il consumo degli asfalti siciliani e dei prodotti derivati.

Essa pertanto può:

a) promuovere direttamente la costituzione di società che abbiano per oggetto la coltivazione di miniere di asfalto e la produzione collegata di cemento, calce e materiali asfaltici e bituminosi per gli usi stradali ed edilizi;

b) prendere partecipazione azionaria, previa autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con quello preposto agli affari economici, alle società aventi per oggetto le attività indicate nella precedente lettera *a*) in misura non eccedente i due terzi del capitale azionario;

c) chiedere permessi di ricerca e concessioni di giacimenti asfaltici a norma delle vigenti leggi regionali che disciplinano la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali nella Regione, anche in eccedenza ai limiti superficiari dalle medesime previsti;

d) promuovere la costituzione, anche in concorso con la So.Fi.S., di società per il collocamento dei prodotti della Azienda.

Art. 5.

Per consentire all'Azienda il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 4, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e per gli altri nove esercizi finanziari successivi, la Regione verserà all'Azienda medesima un contributo annuo di lire 50 milioni.

Le erogazioni sul contributo concesso ai sensi del presente articolo debbono essere dimostrate dall'Azienda agli Assessori agli affari economici ed all'industria e commercio a periodi trimestrali.

Al termine di ciascun esercizio i detti Assessori stabiliscono se le somme rimaste non erogate debbono essere dalla Azienda riversate nella tesoreria della Regione o possano essere trattenute in aggiunta al fondo assegnato per l'esercizio successivo.

Art. 6.

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da undici membri nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con quello per gli affari economici.

Con lo stesso decreto vengono designati tra i componenti del Consiglio il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato.

Tra i membri del Consiglio dovranno essere compresi un rappresentante del Consiglio regionale delle miniere, il ragioniere generale della Regione e cinque rappresentanti eletti dai Consigli comunali di Ragusa, Modica, Sicli, Vizzini e Licodia Eubea.

Uno dei componenti del Consiglio sarà altresì scelto su designazione degli istituti di credito e di assicurazione privata che partecipano alla formazione del capitale dell'Azienda ai sensi dell'art. 1.

Il Consiglio di amministrazione deve essere rinnovato ogni quattro anni. I singoli componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spetta indennità fissa.

Art. 7.

Un collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 2403 del Codice civile.

I sindaci sono nominati annualmente: due dall'Assessore per il bilancio di cui uno magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al sesto; ed uno dall'Assessore per l'industria e commercio.

Art. 8.

L'Azienda è posta sotto la vigilanza degli Assessori per il bilancio e per l'industria e commercio.

Ai predetti Assessori l'Azienda rimette per l'approvazione, all'inizio di ciascun esercizio, il programma di azione che intende svolgere e, alla fine, il proprio bilancio che sarà allegato al bilancio della Regione.

Per grave inosservanza alle disposizioni di legge ed ai regolamenti statutari, e per gravi irregolarità di gestione, l'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per il bilancio, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, potrà promuovere il decreto del Presidente della Regione di scioglimento del Consiglio di amministrazione della Azienda.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un commissario che avrà i poteri del Consiglio. La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore a sei mesi.

Art. 9.

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici sarà approvato lo statuto per regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Azienda.

Il personale dell'Azienda, escluso quello destinato a prestazioni manuali, è assunto per pubblico concorso. In caso di inosservanza si applicano le norme previste dall'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14.

Art. 10.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione un prestito di 380.000.000 di lire, della durata massima di anni sei, e con la protrazione non eccedenti gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 agosto 1960

MAIORANA della NICCHIARA

FASINO — LANZA

LEGGE 8 agosto 1960, n. 37.

Trattamento economico degli ispettori regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 10 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Agli ispettori regionali di 1ª classe nominati segretario generale della Presidenza della Regione e ragioniere generale della Regione è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1956, il coefficiente 970, e, dalla data della nomina al 30 giugno 1956, il grado corrispondente.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dalla presente legge, si fa fronte utilizzando pari importo della disponibilità di cui al cap. 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960-61.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 agosto 1960

MAIORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 8 agosto 1960, n. 38.

Agevolazioni per l'ammasso volontario di mosti e uve da mosto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 34 *del* 13 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai produttori di uve da mosto che conferiscono l'uva o il mosto all'ammasso volontario presso:

a) consorzi;

b) cantine sociali e loro consorzi o enopoli;

c) cantine ed enopoli gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino.

Possono beneficiare dei contributi coloro che hanno conferito i prodotti nella vendemmia 1959.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 non possono superare le lire 550 per ogni quintale di uva da mosto o di mosto conferito e sono corrisposti ai produttori tramite l'ente ammassatore.

Art. 3.

Per i produttori che conferiscono presso le cantine sociali, il contributo è stabilito in ogni caso in lire 550 al quintale.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale concorre alle spese occorrenti per l'esercizio delle attività dell'Istituto regionale della vite e del vino con un contributo di lire 30.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 5.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 320.000.000.

Alla copertura dell'onere previsto dal precedente comma si provvede utilizzando, quanto a L. 250.000.000 parte dello stanziamento del capitolo 644 e per il rimanente importo parte dello stanziamento del capitolo 676 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1960-61.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a portare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie per la attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 agosto 1960

MAIORANA della NICCHIARA

CAROLLO — LANZA

LEGGE 8 agosto 1960, n. 39.

Modifiche alla legge 22 giugno 1957, n. 34, concernente la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 34 *del* 13 *agosto* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Anche in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1957, n. 34, l'Assessore all'agricoltura è autorizzato a determinare, con suo decreto, il grado alcoolico e le caratteristiche del vino da distillare, limitatamente al raccolto del 1959 e del 1960.

Il decreto fisserà anche il quantitativo nei limiti del quale opererà la predetta deroga.

Art. 2.

L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34, può essere superata a favore dei piccoli produttori che abbiano denunziato delle giacenze non superiori a venticinque ettolitri.

Art. 3.

Fino a quando l'Istituto regionale della vite e del vino non sarà dotato di idonea distilleria, può utilizzare, nell'applicazione della legge 22 giugno 1957, n. 34, le distillerie private esistenti nell'Isola.

I rapporti tra l'Istituto predetto e le distillerie private saranno oggetto di apposite convenzioni, da approvarsi dal Comitato previsto dall'art. 8 della precitata legge 22 giugno 1957, n. 34.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 agosto 1960

MAJORANA della NICCHIARA

CAROLLO — LANZA

DECRETO PRESIDENZIALE 16 luglio 1960, n. 2.
Modifica alla tabella allegata al decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 35 *del* 20 *agosto* 1960)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 7 della legge 7 dicembre 1953, n. 61, contenente norme integrative della legge 20 marzo 1950, n. 29;
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1957, n. 51, con il quale alle imprese, in grado di fruire dei benefici previsti dalla legge 20 marzo 1950, n. 29, e successive aggiunte e modificazioni, può essere concessa l'agevolazione fiscale dallo stesso articolo prevista;
Vista la tabella allegata al decreto 4 maggio 1954, n. 2, concernente le categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici previsti dalla legge 20 marzo 1950, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
Considerata l'opportunità di estendere i predetti benefici all'attività industriale concernente la conservazione e la manipolazione dei prodotti ortofrutticoli;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;
Sentita la Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio d'intesa con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

Al numero 4 della tabella allegata al decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2, concernente le categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici della legge 20 marzo 1950, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente lettera « *m* »:

« *m)* conservazione e manipolazione dei prodotti ortofrutticoli ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Palermo, addì 16 luglio 1960

MAJORANA della NICCHIARA

FASINO — LANZA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 4 *agosto* 1960, *registro n.* 1, *foglio n.* 7.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 agosto 1960, n. 3.
Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *del* 30 *agosto* 1960)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il proprio decreto n. 1 del 7 aprile 1960, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana;
Visto l'art. 4 della legge 25 luglio 1960, n. 28, con il quale il Governo della Regione è stato autorizzato ad apportare al citato testo unico le modifiche introdotte con la legge medesima;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale;

Decreta:

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, vistato dall'Assessore proponente, in sostituzione di quello già approvato con decreto presidenziale 7 aprile 1960, n. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 20 agosto 1960

MAJORANA della NICCHIARA

TRIMARCHI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 25 *agosto* 1960, *registro n.* 1, *foglio n.* 14.

Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana

CAPO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; D. P. Rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1; l. r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1).

La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia, la Commissione provinciale di controllo, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Commissione provinciale di controllo è pubblicata all'albo pretorio.

Art. 2.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 12; l. r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)

Nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

CAPO SECONDO

ELETTORATO ATTIVO

Art. 3.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modifiche.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni predette.

CAPO TERZO

ELIGGIBILITA'

Art. 4.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; l. r. 5 aprile 1952, n. 11 art. 1; l. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della data e luogo di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco o del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione della elezione.

Art. 5.

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 62; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 5)

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza o il controllo sul Comune, nonchè i membri delle Commissioni provinciali di controllo;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti o istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonchè i loro amministratori;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in Società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate ai numeri 5) e 6) non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali non sono eleggibili a consiglieri comunali i delegati regionali delle attuali amministrazioni provinciali.

Art. 6.

(l. r. 5 aprle 1952, n. 11 art. 15)

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 7.

(T. U. 5 aprle 1951, n. 203, art. 17; l. r. 5 aprle 1952, n. 11 artt. 1 e 16)

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nel territorio delle rispettive attuali provincie.

CAPO QUARTO

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

SEZIONE I - *Disposizioni generali*

Art. 8.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18; l.r. 5 aprile 1952 n. 11, art. 1)

Il prefetto, d'intesa col presidente della Corte di appello, fissa la data della elezione per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione.

Il prefetto comunica, inoltre, il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 9.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6).

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e le ore della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 10.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20; l.r. 5 aprile 1952, n. 11 artt. 1 e 17

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della Corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati, dall'Assemblea regionale, nonchè dai Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

La enumerazione di queste categorie, salvo quello dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Art. 11.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con un manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Art. 12.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 18)

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati dello Stato, della Regione o degli Enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Art. 13.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vice-presidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 14.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 15.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione spetta una diaria di L. 3000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di L. 2000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di direttore di sezione. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 16.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 19)

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane dal giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso della elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale;

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 27;

3) cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 25;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 11;

5) il pacco delle schede che al sindaco sarà trasmesso sigillato dalla Prefettura con indicazione sullo involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle *a*) e *b*), vistate dall'Assessore per gli Enti locali. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'Assessorato degli Enti locali.

SEZIONE II - *La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti*

Art. 17.

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 21; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1)

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 30 elettori nei Comuni con più di duemila abitanti e 20 nei minori.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata dal sindaco o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio o dal segretario comunale. I presentatori, che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegarsi alla lista.

L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto Può essere fatta, altresì cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Comune, nè può presentarsi come candidato, in più di un Comune, qualora le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente la elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale.

Art. 18.

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; d.l. 6 maggio 1948, n. 654)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma, n. 2), dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonchè quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Della deliberazione della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del Comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa.

Art. 19.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'articolo 16, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente la elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste si provvede a norma dell'art. 56, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli articoli 8 e seguenti.

SEZIONE III - *La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti*

Art. 20.

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 25 e 30; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)

Le liste dei candidati per ogni Comune devono essere presentate da almeno 500 elettori nei Comuni con più di cinquecentomila abitanti, da almeno 300 nei Comuni con più di centomila abitanti, da almeno 200 nei Comuni con più di quarantamila abitanti, da almeno 100 nei Comuni con più di diecimila abitanti e da almeno cinquanta negli altri Comuni.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 17.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente art. 17.

Art. 21.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 18.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dellart. 18.

Art. 22.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'articolo 19, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 23.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art 16 l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente la elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

Art. 24.

(l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 3)

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune.

E' consentita la candidatura in non più di due Comuni, nei quali le elezioni si svolgono contemporaneamente e sono fatte a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

La violazione delle superiori norme importa la nullità della elezione del candidato in qualsiasi Comune.

Il consigliere eletto in due Comuni deve dichiarare, entro otto giorni dalla proclamazione, quale Comune prescelga.

Mancando tale opzione si considera eletto nel Comune che ha maggior numero di elettori.

CAPO QUINTO

VOTAZIONE

SEZIONE I - *Disposizioni generali*

Art. 25.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La sala della elezione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possono girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 26.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 9.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 27.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista deve essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno, inoltre, diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

Art. 28.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38; l.r. 5 aprile 1952, n. 11 art. 1)

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 29.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 30.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 35 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 31.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41; d. 18 maggio 1951, n. 329; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*ter* sub. art. 6)

Alle ore sei del primo giorno di elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della votazione.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto in sua responsabilità l'identità dell'elettore questi può presenta-

un altro elettore, del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 72.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 37.

Art. 32.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 33)

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 9 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, di cui all'art. 31, quarto comma, ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata e chiusa, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, destinata a ricevere le schede dopo la espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Art. 33.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 34.

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3 art. 43-*bis* sub art. 6; l. r. 7 febbraio 1957, n. 16)

I degenti in ospedale e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno, antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrato al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo e del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 16 del presente testo unico, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per numero 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio; alla sezione ospedaliera possono, tuttavia essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte, e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da alligare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immessi nell'urna destinata alla votazione previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene alligata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 35.

(l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*ter sub* art. 6)

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autnticate da consegnare agli elettori;

2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno risposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonchè la propria firma e quella di due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 36.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, nonchè da quelle di cui all'art. 34 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiamo riportata o ne abbia consegnata una senza il bollo o la firma degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve

farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle *proteste fatte* e delle decisioni prese.

Art. 37.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle delle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta sugellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

SEZIONE II - *Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti*

Art. 38.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 35)

Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta, o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due.

Sono applicabili le disposizioni contenute nel successivo articolo in quanto compatibili.

SEZIONE III - *Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti*

Art. 39.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1, 35, 37 e 39; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; l. r. 25 luglio 1960, n. 23, art. 2)

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore puo manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 2 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 20, di 3 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 30, 32 e 40, e, rispettivamente, di 4, 5 e 6 per i Comunici in cui tale numero e di 50, 60 e 80.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e il cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascitata.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

CAPO SESTO

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE

SEZIONE I - *Disposizioni generali*

Art. 40.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 40)

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La elezione è nulla:

1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;

2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;

3) se la metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 56, ripetendosi però tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

Art. 41.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 42.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

SEZIONE II - *Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti.*

Art. 43.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, ai termini dell'art. 37.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzioni nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 44.

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 *quater sub* art. 6)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 45.

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 43)

Tutti i candidati compresi nella lista che ha riportato il maggior numero di voti si intendono eletti.

Il resto dei seggi assegnati al Comune è attribuito alla lista che ha riportato, dopo la prima, il maggior numero di voti, e qualora più liste, dopo la prima, ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procede alla ripartizione dei seggi residui fra le medesime in parti eguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

Fra i candidati della lista o delle liste di cui al comma precedente si intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più liste, rendendo impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i quattro quinti dei seggi da coprire, la elezione è nulla e la votazione si ripete a norma del secondo comma dell'art. 56.

Art. 46.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha una unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, a' termini dell'art. 55.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Art. 47.

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 *quinquies sub* art. 6)

Il presidente dell'ufficio della 1ª sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato; pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidati e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale a' termini dell'art. 55.

Il segretario della 1ª sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

SEZIONE III - *Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.*

Art. 48.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 53 e 59; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 37.

Art. 49.

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-*sexies sub* art. 6)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portano il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 50.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dello ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 37, ultimo comma.

Art. 51.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 62 e 66; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

Al presidente dell'ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito dall'articolo 15 per i presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

Art. 52.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 50; l. r. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3 e 43-*septies sub* art. 6)

Il presidente dell'ufficio centrale nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista.

Tale assegnazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, . . . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Cia-

scuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art. 53.

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 51)

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa la esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salvo le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 55.

Art. 54.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, articolo 1)

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti, deve farsi menzione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

CAPO SETTIMO

CONVALIDA E SURROGAZIONI

SEZIONE I - *Disposizioni generali*

Art. 55.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 52; d. p. rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alla sezione III del presente capo.

Ove i consiglieri omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Commissione provinciale di controllo.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Art. 56.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 53)

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esso la votazione.

In caso diverso o nella ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 45, la elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto con il presidente della Corte d'appello.

SEZIONE II - *Disposizioni particolari per i Comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti*

Art. 57.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 57)

Se la elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 6, rimane eletto quello incluso nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti, e, se si tratta di congiunti inclusi nella stessa lista, quello che ha riportato il maggior numero di preferenze e, a parità, il più anziano.

Nella ipotesi prevista dall'art. 1, quarto comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalle elezioni.

SEZIONE III - *Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore a cinquamila abitanti*

Art. 58.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Se la elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 6, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta, e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dalla elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 59.

(l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 60)

Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatasi anteriormente alla prima adunanza del Consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato, dagli organi previsti dall'art. 62, al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto e, a parità di cifra, al più anziano di età.

Il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze e, a parità di voti, al più anziano.

CAPO OTTAVO

RICORSI

Art. 60.

(l. r. 23 marzo 1956, n. 136, art. 74 sub art. 43; d. P. Rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale o dalla Commissione provinciale di controllo, ai sensi dell'art. 55, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la segreteria del Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, è di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo quarto della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

La esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte d'appello.

Art. 61.

(d.l. 6 maggio 1948, n. 654; l. 23 marzo 1956, n. 136) art. 75 sub art. 43)

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo.

Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa.

Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 62.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 63)

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di giustizia amministrativa, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

CAPO NONO

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 63.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; l. r. 5 aprile 1952) n. 11, art. 1)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000, anche quando la utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento in cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 64.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78; l. r. 5 aprile 1952) n. 11, art. 1)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto e con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

Art. 65.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

Art. 66.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio incorrono nella multa da L. 2000 a L. 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 67.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente testo unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non abbia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 68.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni od in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 69

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dello ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 70.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 71.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a L. 20.000.

Art. 72.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, o il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 73.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89; l. r. 5 aprile 1952 n. 11, art. 1)

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operando il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere ed allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la rclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 74.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Art. 75.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando del certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 76.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000.

Art. 77.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 78.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Ordinata una inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Art. 79.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sopensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto, *l'Assessore per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale*
Vincenzo M. Trimarchi

TABELLA A
(scheda di votazione)
mm. 20
VOTI DI PREFERENZA
Visto, l'Assessore per l'Amministrazione civile
e la solidarietà sociale
Vincenzo M. TRIMARCHI
TABELLA B
(retro della scheda)
Comune di ....
ELEZIONI COMUNALI ANNO 19....
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DEGLI SCRUTATORI
Timbro
Visto, l'Assessore per l'Amministrazione civile
e la solidarietà sociale
Vincenzo M. TRIMARCHI

LEGGE 12 settembre 1960, n. 40.

Provvedimenti per il personale temporaneamente assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali delle Finanze e del Demanio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 13 *settembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Fino alla emanazione delle norme di attuazione in materia di finanza e di demanio ai sensi dell'art. 43 dello Statuto e comunque non oltre la data del 1° luglio 1961, l'Amministrazione regionale è autorizzata a servirsi in modo continuativo del personale di cui entro la data del 7 giugno 1960 è stata disposta l'assunzione per le mansioni connesse con l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette ed indirette, con i servizi delle Finanze, del Demanio e comunque interessanti le Amministrazioni regionali delle finanze e del demanio.

Art. 2.

A decorrere dalla data della presente legge, al personale di cui all'art. 1 è corrisposto il trattamento economico corrispondente, secondo il titolo di studio posseduto e le mansioni effettivamente espletate, a quello stabilito per le qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni. Allo stesso personale è esteso inoltre il trattamento assistenziale dei dipendenti della Amministrazione regionale.

Art. 3.

Entro il termine del 1° luglio 1961 il suddetto personale sarà inquadrato in ruoli speciali transitori per essere adibito presso le Amministrazioni periferiche ai servizi finanziari e demaniali.

L'inquadramento sarà effettuato in corrispondenza delle qualifiche iniziali della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 semprecchè lo interessato:

a) sia in possesso all'atto dell'inquadramento del titolo di studio richiesto dal suindicato testo unico per l'accesso al le singole carriere ed abbia svolto le mansioni relative alla carriera in cui viene inquadrato per un periodo non inferiore a mesi sei;

b) abbia cittadinanza italiana, risulti di buona condotta morale e civile, sia fisicamente idoneo all'impiego e non sia escluso dall'elettorato politico attivo;

c) superi una prova orale di idoneità.

La data di assunzione, il servizio prestato e le mansioni espletate dovranno risultare da atti ufficiali dell'Amministrazione.

Art. 4.

L'esame previsto dall'art. 3 della presente legge consisterà:

a) per le carriere di concetto, in una prova di esame sulla legislazione in materia di finanze e di demanio con particolare riferimento all'ordinamento costituzionale ed amministrativo della Regione siciliana;

b) per la carriera esecutiva, in una prova sulla organizzazione degli uffici dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle finanze della Regione siciliana; sulla tenuta degli archivi e inoltre in una prova di dattilografia;

c) per la carriera ausiliaria nella lettura di un brano di prosa e nella esposizione orale del relativo contenuto.

I candidati che non superino le prove di idoneità per una carriera sono ammessi a sostenere le prove per le carriere inferiori.

Per la costituzione delle Commissioni giudicatrici degli esami e per la procedura e le modalità da eseguire nell'espletamento delle relative prove saranno applicate le disposizioni di legge vigenti per i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale delle finanze.

Art. 5.

A seguito della emanazione delle norme di attuazione in materia di finanza e di demanio ai sensi dell'art. 43 dello Statuto sarà provveduto alla istituzione dei ruoli organici del personale addetto ai servizi periferici del Demanio ed ai servizi per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette e indirette in rapporto al fabbisogno di personale che sarà accertato per i singoli servizi.

Ai soli effetti giuridici, nel computo dell'anzianità per il passaggio nei ruoli organici, sarà compreso il servizio prestato dal personale ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 della presente legge.

Il personale, che per limiti numerici di organico non potrà accedere ai ruoli definitivi, resterà inquadrato nei ruoli speciali transitori previsti dall'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Sono vietate le assunzioni di personale anche con prestazione saltuaria di salariati, di diurnisti, di cottimisti o di personale comunque denominato presso gli uffici di cui allo art. 1 della presente legge.

I provvedimenti emessi in violazione della predetta disposizione saranno nulli.

Gli amministratori che dovessero emettere provvedimenti di assunzione in violazione alle disposizioni di cui al primo comma sono personalmente e solidalmente responsabili degli impegni di spesa conseguenti alle assunzioni.

Art. 7.

In attesa della perfezione degli atti intesi a definire la posizione del personale di cui ai precedenti articoli l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale medesimo acconti da prelevare su somme messe a disposizione a mezzo di aperture di credito effettuate anche in eccedenza ai limiti fissati dalle norme vigenti.

Art. 8.

Alla spesa di L. 650.000.000 necessaria per l'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvederà mediante utilizzazione degli stanziamenti risultanti sui capitoli 213, 292 e 310 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1960-61, e, per la differenza, mediante prelevamento dal capitolo 45 dello stato di previsione medesimo.

Alle necessarie variazioni provvederà l'Assessore per il bilancio con proprio decreto.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 settembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 12 settembre 1960, n. 41.

Integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 13 *settembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1960-61 il fondo di rotazione istituito con l'art. 35 della legge regionale 2 aprile 1955 n. 24, può essere aumentato dell'ammontare annuo massimo di L. 200.000.000. La maggiore somma che annualmente entro il predetto limite sarà stanziata sarà determinata in relazione agli oneri annui derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 settembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 29 settembre 1960, n. 42.

Provvidenze a favore delle aziende agricole per la difesa ed il sostegno contro le avversità atmosferiche e parassitarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 1960*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

Art. 1.

Ferme restando le agevolazioni previste dalle vigenti leggi statali e regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in favore dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole, un contributo pari al cinquanta per cento della spesa necessaria per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta contro il gelo e la grandine.

Qualora la lotta antigelo ed antigrandine venga organizzata ed effettuata da consorzi, cooperative ed organizzazioni di produttori legalmente costituite allo scopo di cui al comma precedente, il contributo è elevato al settantacinque per cento.

Art. 2.

Nell'ambito della Regione siciliana, al fine di agevolare e accelerare la organizzazione della lotta antigelo ed antigrandine, i consorzi di bonifica, quelli di miglioramento fondiario e le cooperative agricole hanno la facoltà di organizzare ed effettuare la lotta antigelo ed antigrandine.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature e materiali, corredate dai progetti di impianto e di gestione, devono essere inoltrate all'Assessorato per l'agricoltura, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali esprimeranno motivato parere.

Il decreto di concessione dei contributi sarà emesso sulla base di tale parere. La liquidazione dei contributi sarà effettuata a completamento degli impianti ed a presentazione delle fatture di acquisto dei materiali occorrenti alla lotta antigelo e antigrandine.

Per le cooperative agricole può essere disposta la anticipazione del 50 per cento del contributo.

Art. 4.

Per l'acquisto di attrezzature di difesa fitosanitaria, nonchè per l'esecuzione delle operazioni di difesa contro determinate malattie, insetti o altri nemici delle piante e dei prodotti agricoli, possono essere concessi contributi nella misura del 50 per cento della spesa.

Il contributo di cui al comma precedente può essere elevato al 75 per cento della spesa nei confronti di consorzi regolarmente costituiti.

TITOLO II

Art. 5.

Nei casi previsti dall'art. 22 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, l'Assessore alle finanze, sentito l'ispettore agrario provinciale competente per territorio, può deliberare la sospensione della riscossione per quelle ditte o partite per le quali è in corso la richiesta di variazione catastale, fino a quando non sarà decisa la richiesta di variazione catastale stessa.

Art. 6.

Le agevolazioni previste dall'art. 86 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 si applicano anche nei casi di ripristino di culture gravemente danneggiate o distrutte da particolari avversità atmosferiche o da infestazioni parassitarie.

Art. 7.

L'Assessore alla solidarietà sociale è autorizzato a concedere agli Enti comunali di assistenza sovvenzioni straordinarie a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici e di mezzadri delle zone danneggiate per il pagamento dei contributi dovuti per pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 8.

Le provvidenze previste dalla legge statale «Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali» sono estese, nel territorio della Regione siciliana, alle zone danneggiate a causa di eccezionali infestazioni parassitarie e da virus verificatesi nell'annata agraria 1958-59, quando sia andato perduto non meno del 50 per cento del prodotto ordinario del fondo e si tratti di aziende a cultura arborea od arbustiva specializzata.

I contributi sono concessi dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste su istanza degli interessati e previo parere dell'Ispettorato agrario provinciale competente al quale le istanze vanno presentate.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare agli Istituti di credito autorizzati al credito agrario, garanzia sussidiaria per i prestiti agrari di esercizio che saranno posti in essere a favore di mezzadri, compartecipanti, assegnatari, affittuari, coltivatori diretti e loro cooperative in base alla legge regionale 28 ottobre 1959, n. 28 e successive aggiunte e modificazioni, nonchè in base alle leggi nazionali che prevedono ratizzazioni o facilitazioni per i prestiti agrari a favore di coltivatori danneggiati.

Art. 10.

In aggiunta alle agevolazioni previste da leggi statali in vigore, è concesso ai mezzadri, compartecipanti, affittuari, assegnatari, proprietari coltivatori diretti e cooperative agricole un ulteriore contributo dell'1,50 per cento nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario previste nell'articolo precedente.

Art. 11.

Per l'annata agraria 1959-60 nelle zone in cui gli Ispettorati agrari accerteranno una diminuzione media della produzione agricola superiore al 40 per cento, i canoni di affitto in natura o con riferimento al prezzo dei prodotti, nonchè quelli relativi ai contratti in denaro, prorogati o ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto disposto dalle vigenti norme, sono ridotte del 40 per cento in favore degli affittuari conduttori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci.

Art. 12.

Il contributo previsto dalla legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, è elevato all'80 per cento della spesa a favore dei coltivatori diretti di aziende che abbiano subito per effetto di particolari avversità atmosferiche un danno non inferiore al 50 per cento del prodotto ordinario del fondo.

Art. 13.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura è autorizzato allo acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente o volontario e sempre col prezzo ufficiale dell'ammasso per contingente di un quantitativo di prodotto per provvedere, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite, in relazione al fabbisogno familiare ed aziendale, in favore dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti e dei coltivatori diretti delle zone danneggiate dalle avversità atmosferiche o da infestazioni parassitarie.

Alle assegnazioni provvede l'ispettore agrario provinciale competente per territorio, sentita una Commissione nominata dallo stesso ispettore e composta dai rappresentanti designati di tutte le organizzazioni sindacali di mezzadri, coloni, compartecipanti e coltivatori diretti esistenti nella provincia.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, di concerto con quello per il bilancio, saranno stabilite le modalità di esecuzione.

TITOLO III

Art. 14.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge, autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per lo esercizio finanziario 1960-61 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Agricoltura ».

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa di lire 75 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Agricoltura ».

Per la cincessione delle sovvenzioni di cui all'art. 7 è autorizzata, per l'esercizio 1960-61, la spesa di L. 100.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Amministrazione civile e solidarietà sociale ».

Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 8 è autorizzata, per l'esercizio 1960-61, la spesa di L. 75.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Agricoltura ».

Per gli esercizi successivi gli stanziamenti di cui ai commi precedenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

Art. 15.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10 è autorizzata la spesa di L. 30.000.000.

Art. 16.

Per provvedere all'onere derivante dall'applicazione dello art. 12 lo stanziamento del bilancio di previsione 1960-61 relativo alla legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, è elevato di L. 130.000.000.

Art. 17.

Per l'acquisto di cui all'art. 13 è autorizzata, per l'esercizio 1960-61, la spesa di L. 850.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Agricoltura ».

Art. 18.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, un prestito di L. 1.560.000.000, della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 settembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

CAROLLO — TRIMARCHI — LANZA

LEGGE 13 ottobre 1960, n. 43.

Miglioramento dell'assistenza e concessione di indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli ed ai loro familiari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 48 *del* 15 *ottobre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessorato al lavoro, cooperazione e previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.) per il miglioramento dell'assistenza malattie ai lavoratori agricoli iscritti residenti nei Comuni della Sicilia, in applicazione delle norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modifiche, nonchè ai loro familiari, in modo da assicurare:

a) a tutti i lavoratori agricoli di ambi i sessi una indennità integrativa di L. 500 per ogni giornata di malattia indennizzabile ad integrazione di quanto previsto dalla tabella A allegata al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 e successive modificazioni;

b) ai braccianti e compartecipanti eccezionali, l'assistenza farmaceutica;

c) ai familiari dei salariati fissi ed assimilati e dei braccianti e compartecipanti permanenti ed abituali, l'assistenza farmaceutica ed ostetrica;

d) ai familiari dei braccianti e compartecipanti occasionali ed eccezionali, l'assistenza medico-generica, specialistica, ospedaliera, farmaceutica, ostetrica ed integrativa.

Art. 2.

Le assistenze di cui all'art. 1 sono erogate con i limiti e con le modalità tutte vigenti per le categorie agricole che già di tali assistenze beneficiano.

Art. 3.

Per la finalità di cui al precedente articolo è istituita:

a) una addizionale del 20 per cento sulle imposte dirette erariali a carico delle imprese private produttrici e distributrici di energia elettrica non inferiore a 100.000.000 di kwh annui, delle private imprese concessionarie di giacimenti petroliferi, delle private imprese produttrici di fertilizzanti;

b) una ulteriore addizionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1961, di altri 5 centesimi da aggiungersi a quella prevista dal decreto legislativo 30 novembre 1937, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Sono escluse dall'aumento dell'addizionale prevista dal comma precedente le imposte e sovraimposte comunali sui redditi dei terreni e dei fabbricati, nonchè le imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo ai sensi del testo unico della finanza locale e successive modificazioni.

I proventi delle addizionali saranno versati su apposito capitolo dello Stato di previsione delle entrate e saranno inscritti in apposito capitolo della spesa per le finalità della presente legge.

Art. 4.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Le spese di cui alla presente legge sono incluse tra le spese obbligatorie del bilancio della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore col 1° gennaio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 ottobre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

BARONE — LANZA

LEGGE 21 ottobre 1960, n. 44.

Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale il 27 luglio 1960 e concernente: « Miglioramento dell'assistenza e concessione di indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli ed ai loro familiari ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 49 *del* 22 *ottobre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 27 luglio 1960 e concernente: « Miglioramento della assistenza e concessio-

ne di indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli ed ai loro familiari », a carico dell'esercizio finanziario in corso, previsti in L. 1.000.000.000, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge stessa, si fa fronte mediante contrazione, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, di un prestito di pari importo, della durata massima di anni sei e con una protrazione non eccedente gli anni cinque.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 ottobre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

BARONE — LANZA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 45.

Provvidenze per l'arredamento delle scuole elementari nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per la razionale utilizzazione degli edifici per le scuole elementari costruiti con finanziamenti regionali, l'Assessore regionale della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere all'acquisto dell'arredamento delle aule e delle palestre, nonchè alla fornitura di materiale didattico a mezzo di asta pubblica ovvero di licitazione privata.

Art. 2.

Per l'acquisto di mezzi audiovisivi l'Assessore regionale per la pubblica istruzione concede contributi ai Comuni interessati in misura non superiore all'80 per cento per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per ogni esercizio, a decorrere dall'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 150.000.000 da iscriversi in apposito capitolo del bilancio regionale, rubrica pubblica istruzione. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

La predetta somma è così ripartita: 130 milioni per le finalità previste dall'art. 1 e 20 milioni per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio 1960-61, si fa fronte con le disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 46.

Spese per le biblioteche dell'Isola.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi alle Sovrintendenze bibliografiche della Sicilia:

a) per restauro, acquisto e conservazione di libri e di manoscritti nonchè di materiale bibliografico raro e di pregio da parte di biblioteche pubbliche;

b) per la gestione ed il finanziamento dei librobus e delle biblioteche circolanti previsti dalla legge regionale 18 luglio 1952, n. 38;

c) per la compilazione del catalogo bibliografico regionale.

Art. 2.

Per fare fronte alle spese derivanti dall'art. 1 della presente legge è stanziata la somma di L. 4 milioni in apposito capitolo di bilancio - rubrica pubblica istruzione - utilizzando le disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 3.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LO MAGRO — LANZA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 47.

Provvedimenti a favore di enti morali, enti pubblici, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi finalità culturali, educative e sociali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, all'adattamento, ed alla riparazione di edifici di enti morali, nonchè di enti pubblici anche se istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanotrofi, ed asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati ed inabili al lavoro, semprechè l'ente beneficiario si obblighi a non mutare la destinazione dell'immobile per un periodo non inferiore a 30 anni.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata una spesa di lire 200 milioni.

Alla anzidetta spesa si farà fronte per l'esercizio in corso con pari somma da prelevarsi dal capitolo 47 dello stato di previsione del bilancio della Regione e da iscriversi nella

Art. 3.

Per gli ulteriori finanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di ciascun esercizio finanziario.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

CONIGLIO — LANZA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 48.

Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale è autorizzata a concedere contributi:

1) a favore di Patrimoni ed Enti riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 che svolgono nel territorio della Regione siciliana le attività previste dai rispettivi statuti debitamente approvati. I contributi possono essere concessi anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato;

2) a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni a cui sono collegati i patronati previsti al n. 1);

3) a favore di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti per la organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali, corsi concernenti il lavoro e la previdenza e centri di servizio sociale.

Art. 2.

Per ottenere la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo i singoli enti, patronati ed associazioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale, domanda corredata da preventivi analitici di spesa e dalla documentazione comprovante le pratiche svolte o l'attività compiuta nell'esercizio precedente a quello cui la domanda si riferisce.

La ripartizione dei contributi fra i patronati ed enti previsti al n. 1) dell'articolo precedente, è disposta, previa istruttoria a mezzo degli organi periferici e sentite le associazioni dei lavoratori interessati, con decreto dell'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale, il quale determina l'ammontare del contributo da corrispondere in relazione alla estensione delle attività programmate ed alla attività svolta nell'esercizio precedente.

La ripartizione dei contributi alle associazioni previste dal n. 2) del precedente articolo è fatta con decreto dell'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale, in relazione all'attività di assistenza nelle pratiche concernenti il lavoro in genere svolto dai rispettivi patronati.

Art. 3.

I contributi concessi per le finalità di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1, sono erogati anticipatamente in unica soluzione.

I contributi concessi per le finalità di cui al n. 3) dell'articolo 1 sono erogati anticipatamente in misura pari al 75 per cento, e per la restante parte a presentazione del rendiconto delle spese.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale provvede alla erogazione di contributi:

a) a favore degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per svolgere corsi per la formazione di dirigenti, e funzionari di cooperative;

b) per favorire l'organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione di consorzi fra cooperative legalmente costituite;

c) per favorire il funzionamento, l'organizzazione e la attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

d) per favorire l'attrezzatura di cooperative di cui allo articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e loro consorzi (escluse le cooperative edilizie), di carovane di facchinaggio e di compagnie portuali;

e) a favore di cooperative e loro consorzi per il riattamento, completamento ed ammodernamento di immobili di loro proprietà.

L'Amministrazione anzidetta è autorizzata, altresì, ad effettuare spese o a concedere contributi per una pubblicazione periodica in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, con particolare riguardo all'economia siciliana.

Art. 5.

I contributi di cui all'art. 4 della presente legge sono erogati previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.

Gli enti, le organizzazioni, le associazioni, le cooperative e loro consorzi che intendono ottenere contributi debbono far pervenire regolare domanda all'Assessorato al lavoro, cooperazione e previdenza sociale entro il 31 ottobre dell'anno finanziario in cui i contributi vengono richiesti.

Art. 6.

La ripartizione dei contributi fra le organizzazioni regionali e provinciali delle associazioni nazionali di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, per le finalità di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 4 è disposta in base alla media delle percentuali ottenute dai rapporti proporzionali fra il numero delle cooperative (esclusi i consorzi) iscritte nei registri prefettizi aderenti a ciascuna delle associazioni ammesse a contributo, e il numero dei soci delle cooperative stesse.

Al computo di cui al precedente comma provvederà la Commissione regionale per la cooperazione.

Art. 7.

Per beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 4 della presente legge, i richiedenti debbono produrre programmi e preventivi di spesa in base ai quali possono essere concessi acconti fino all'80 per cento.

I contributi di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta da ciascuna cooperativa e fino ad un ammontare di lire 15.000.000.

Al pagamento del saldo si provvede su presentazione dei conti consuntivi della spesa.

Art. 8.

Limitatamente all'esercizio in corso l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere contributi, con la procedura prevista dall'art. 2 della presente legge e con istanza a parte, a patronati giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono assistenza tecnica legale e tributaria in favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e proprietari coltivatori, singoli o associati in cooperative.

Art. 9.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la seguente spesa annua a partire dall'esercizio finanziario 1961-62:

a) per quelle di cui all'art. 1, n. 1) la somma di lire 150 milioni;

b) per quelle di cui all'art. 1, n. 2) la somma di lire 100 milioni;

c) per quelle di cui all'art. 1, n. 3) la somma di L. 200 milioni di cui 30 milioni per il funzionamento delle

scuole di servizio sociale; L. 20 milioni per corsi concernenti il lavoro e la previdenza; L. 150 milioni per la costituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale;

d) per quelle di cui all'art. 4 la somma di lire 40 milioni per le finalità previste dalla lettera *a*); lire 22 milioni per le finalità previste dalla lettera *b*); lire 80 milioni per le finalità previste dalla lettera *c*); lire 300 milioni per le finalità previste dalla lettera *d*); lire 10 milioni per le finalità previste dalla lettera *e*); lire 10 milioni per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Per l'esercizio 1960-61 è autorizzata, per ciascuna delle finalità indicate in ogni singola lettera del precedente comma una spesa pari a due terzi degli stanziamenti risultanti dallo stesso, che sarà prelevata dal fondo a disposizione per far fronte agli oneri dipendenti da disposizioni legislative.

Per le finalità di cui all'art. 8 è autorizzata per l'esercizio in corso, la spesa di L. 60 milioni.

Art. 60.

Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1960-61, le domande di cui agli artt. 2 e 5 devono essere presentate all'Assessorato per il lavoro, la cooperazione e previdenza sociale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 11.

L'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale vigila ed effettua controlli anche a mezzo degli organi periferici, sul corretto impiego dei contributi ai fini della realizzazione delle attività programmate per le quali è stata disposta la concessione.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

BARONE — LANZA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 49.

Provvedimenti in favore dell'industria e del commercio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale dell'industria e commercio è autorizzata - nei casi non previsti espressamente da altre leggi - ad effettuare spese dirette per studi, iniziative e ricerche dirette a favorire, incoraggiare e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale, mineraria ed in materia di commercio, nonchè per studi e rilevazioni di carattere statistico-economico concernenti la importazione e l'esportazione, previo parere motivato del Distretto minerario e del Consiglio regionale delle miniere o del Comitato consultivo per il commercio o del Comitato consultivo dell'industria in relazione allo scopo cui le spese sono dirette.

Il presunto ammontare delle spese dirette sarà determinato con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio.

Al pagamento di tali spese si potrà provvedere mediante apertura di credito ai sensi dell'art. 56 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed alle leggi regionali 30 novembre 1953, n. 57 e 2 agosto 1954, numero 33.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge, è stanziata la somma di L. 10 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1960-61.

All'onere previsto per l'esercizio 1960-61, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 47, relativo al fondo per le iniziative legislative.

Per i prossimi esercizi si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

FASINO — LANZA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 50.

Provvedimenti a favore della pesca e delle attività marinare.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'Amministrazione regionale della pesca, attività marinara ed artigianato è autorizzata alla erogazione delle spese e contributi di cui appresso:

a) stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente nazionale per la educazione marinara ed i Consorzi provinciali per la istruzione tecnica, per la istituzione di scuole professionali marittime in località della Regione, da determinarsi dall'Assessore preposto a detta Amministrazione e per l'ampliamento di quelle esistenti al fine di adeguarle alle necessità dell'aumentata popolazione scolastica; spese dirette, contributi a favore di scuole professionali, marittime, di istituti nautici e dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica nella Regione, di qualunque tipo o grado, per migliorare l'attrezzatura didattica comprese le officine, per la concessione di borse di studio, per la effettuazione di corsi rapidi di qualificazione per pescatori e marittimi;

b) spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzioni con gli enti ed i Corpi ai quali è affidata la vigilanza sulla pesca;

c) spese e contributi per studi e ricerche sulla platea marina e sulla fauna ittica;

d) spese per la propaganda marinara, da svolgersi a mezzo di istituzioni che agiscano normalmente nel settore, che siano legalmente costituite in data anteriore al 1° gennaio 1960 e che — attraverso lo intervento regionale — realizzino particolari iniziative di interesse siciliano.

Art. 2.

Per tutti i contributi previsti al precedente articolo l'Assessore preposto all'Amministrazione della spesca, delle attività marinare e dell'artigianato può concedere acconti non eccedenti il 50 per cento del contributo accordato.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1960-61, la spesa di lire 87 milioni di cui lire 50 milioni per le finalità di cui alla lettera *a*) dello art. 1; lire 25 milioni, per quelle di cui alla lettera *b*) lire 6 milioni per quelle di cui alla lettera *c*) lire 6 milioni per quelle di cui alla lettera *d*); da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica pesca, attività marinare ed artigianato. Per gli anni successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio 1960-61, si fa fronte con la disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

PETTINI — LANZA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 51.

Abrogazione del decreto legislativo presidenziale 15 ottobre 1952, n. 18, ratificato con legge regionale 22 febbraio 1953, n. 5, relativo a: « Disposizioni per favorire il perfezionamento e la diffusione dei prodotti artigiani ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il decreto legislativo presidenziale 15 ottobre 1952, n. 18, ratificato con legge regionale 22 febbraio 1953, n. 5 — provvidenze per favorire il perfezionamento e la diffusione dei prodotti artigiani — è abrogato.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all'atto della sua pubblcazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

PETTINI

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 52.

Abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 11 concernente concorsi a premi per monografie industriali e commerciali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Articolo unico

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 11, concernente concorsi a premi per monografie industriali e commerciali.

Per l'esercizio in corso lo stanziamento previsto dallo articolo 4 della predetta legge è ridotto a L. 1 milione.

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio, trasferendo la disponibilità derivante dal comma precedente al capitolo relativo al fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative e iscritto nello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

FASINO — LANZA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 53.

Norme per l'erogazione di spese dirette, contributi e sussidi per finalità di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a spese dirette e ad erogare contributi, concorsi e sussidi per finalità di assistenza e beneficenza.

Alla erogazione delle somme provvede il presidente della Regione.

Art. 2.

La concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge è disposta in favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di enti giuridicamente riconosciuti ed è subordinata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti dal presidente della Regione in ordine ai programmi ed alle dimostrazioni di spesa e comunque alle circostanze poste a base delle richieste.

Nei limiti del 25 per cento della somma stanziata, la concessione dei sussidi in favore di singole persone fisiche non può eccedere le L. 10.000. In tal caso si può prescindere dagli accertamenti di cui al comma precedente.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il periodo novembre-giugno dell'anno finanziario 1960-61 la spesa di L. 150.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione, rubrica « Presidenza della Regione ».

Art. 4.

Per le finalità della presente legge la somma di L. 150 milioni è prelevata dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1960-61.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 54.

Provvedimenti in favore degli ospedali della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a concedere agli ospedali classificati fra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi sede nella Regione siciliana, un concorso nel pagamento degli interessi, in misura costante e per la durata effettiva dei prestiti contratti e comunque non superiore a 35 anni, da destinare alla decurtazione delle rate di ammortamento di mutui che potranno dagli stessi enti essere contratti per il ripiano dei relativi bilanci, per il risanamento delle situazioni debitorie e per la creazione di fondi di gestione non superiori al 50 per cento dell'ammontare delle spese previste nei bilanci degli enti beneficiari, approvati per l'esercizio finanziario precedente.

Art. 2.

La misura del corso di cui all'articolo precedente è determinata dalla differenza tra la rata pura di ammortamento

del debito al tasso a cui il prestito è stato effettivamente contratto e quella calcolata ad un tasso di 4 punti in meno di quello a cui il prestito è stato effettivamente contratto.

Il concorso della Regione è direttamente pagato all'ente mutuante.

Art. 3.

La Regione garantisce per capitale ed interessi l'ammortamento dei mutui assistiti dai contributi regionali, previsti dalla presente legge, che gli enti di cui all'art. 1 contraggono con la Cassa depositi e prestiti, con il Banco di Sicilia, con la Cassa di Risparmio V.E. per le Provincie siciliane o con altri Istituti di credito o di previdenza di diritto pubblico. Ove gli enti mutuatari non pagassero le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, l'Assessore regionale al bilancio è autorizzato, dietro semplice notificazione della inadempienza e senza preventiva escusione del debitore, ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.

Art. 4.

L'Assessore regionale per il bilancio, col decreto che concede il contributo di cui all'art. 1, per gli Enti mutuatari che si avvalgono delle garanzie della Regione, *determina*:

a) le condizioni inerenti all'articolazione dell'attività finanziaria degli Enti per il puntuale soddisfacimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo;

b) il tipo e la entità delle garanzie che debbono essere offerte alla Regione dagli enti mutuatari per la concessione della garanzia di cui all'art. 3.

Tali garanzie potranno avere per oggetto: 1) la costituzione di ipoteche su beni disponibili degli enti mutuatari capaci di tale diritto reale di garanzia; 2) cessioni di crediti maturati e maturandi a favore degli enti mutuatari, nei confronti di Enti pubblici.

Art. 5.

L'Assessore regionale per il bilancio approverà, con proprio decreto, lo schema della convenzione per servizio di tesoreria, che dovrà essere stipulato dagli enti, di cui allo articolo 1, preliminarmente al godimento dei benefici previsti dalla presente legge con una delle aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale del bilancio è autorizzata a concedere per una sola volta a favore degli ospedali di cui all'articolo 1 anticipazioni ai sensi della legge regionale 3 aprile 1956, n. 22 nella misura del 30 per cento delle spese effettive previste nel bilancio debitamente approvato per l'anno 1960, da recuperare in cinque rate annuali eguali scadenti il 30 giugno di ogni anno a cominciare dal 1961.

Art. 7.

Gli enti di cui all'art. 1 della presente legge per ottenere le garanzie della Regione ai sensi dell'art. 3 nonchè le anticipazioni dell'art. 6 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizza l'Ispettorato regionale del tesoro, a prelevare sulle somme spettanti agli enti interessati quelle corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui garentiti dalla Regione nonchè alle rate per l'estinzione delle anticipazioni scadute e non pagate, aumentate degli interessi calcolati in base al tasso stabilito dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, dalla data della scadenza delle stesse alla data del prelevamento.

Le somme così prelevate sono, a cura dell'Ispettorato regionale del tesoro, versate ai relativi capitoli di entrata del bilancio della Regione.

Art. 8.

La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è subordinata alla regolare corresponsione da parte degli enti richiedenti delle spettanze dovute ai propri dipendenti.

Art. 9.

I benefici previsti dall'art. 1 non potranno essere concessi agli enti che abbiano effettuato assunzioni in deroga ai rispettivi regolamenti organici in data posteriore al 22 marzo 1960 e non dispongano la revoca dei relativi provvedimenti.

Qualora le assunzioni in deroga ai regolamenti organici *avvengano posteriormente* alla concessione dei benefici l'Assessore regionale al bilancio deve disporre la revoca dei benefici previsti dagli articoli 1 e 6 della presente legge.

Art. 10.

Dei provvedimenti adottati in ottemperanza alla presente legge, l'Assessorato al bilancio dà comunicazione all'Assessorato all'igiene e sanità.

Art. 11.

E' autorizzato il limite *trentacinquennale* di spesa di lire 300 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61

Per tale esercizio le somme occorrenti saranno prelevate dal capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 55.

Norme per l'erogazione di spese per i servizi della stampa, documentazioni, informazioni e propaganda della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1960)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese destinate per la stampa e la propaganda dell'autonomia.

Art. 2.

La erogazione delle provvidenze previste al precedente articolo è disposta con proprio decreto dal Presidente della Regione.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 milioni.

Alla copertura degli oneri si fa fronte con le disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1960

MAJORANA della NICCHIARA

LANZA

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 250

(8151635) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.